Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 29 luglio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. [illegible] - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordina[illegible] . 1[illegible] per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Sicilia

Regione Emilia-Romagna

Regione Toscana

(6196)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **314.**

Autorizzazione alla « The Clemson architectural Foundation » ad acquistare un immobile.

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « The Clemson architectural Foundation », con sede centrale presso il College of architecture della Università di Clemson della Carolina del sud, viene autorizzata ad acquistare l'immobile, denominato « Villa Chichizola » e terreno circostante, sito in Genova, via privata Piaggio n. 14, di proprietà delle signore Anna Vallarino ved. Sciarra e Regina Dufour Vallarino per svolgervi corsi di insegnamento.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **315.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione predisposta dall'ing. Ruggero Gaudenzi, per onorare la memoria del padre prof. Augusto Gaudenzi, con atto di donazione a rogito dott. Enrico Candi, n. 17385 di repertorio, in data 19 dicembre 1972, comprendente la piena proprietà di una parte del fabbricato posto in Bologna, via Galliera n. 3/5, nonché la nuda proprietà della residua parte del fabbricato censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Bologna alla partita 13188, foglio 88, mappali da 210/1 a 210/12; la biblioteca, i mobili di custodia dei libri e l'arredamento della parte donata in piena proprietà, allo scopo di promuovere ricerche nel campo della storia del diritto per tutto il periodo medioevale e di appoggiare, per quanto possibile, ogni iniziativa indirizzata in tal senso.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **316.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Società istriana di archeologia e storia patria », in Trieste.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Società istriana di archeologia e storia patria », in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **317.**

Autorizzazione alla associazione Centro E.L.I.S., in Roma, ad accettare una donazione.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione Centro E.L.I.S. (Educazione, lavoro, istruzione, sport), in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di un complesso immobiliare sito in Roma, via Sandro Sandri, del valore dichiarato di L. 1.000.000, disposta in suo favore dalla Santa Sede con atto pubblico in data 25 aprile 1973, n. 102595 di repertorio, n. 26473 di raccolta, a rogito dell'avv. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **318.**

Approvazione dello statuto della Società siciliana di storia patria, in Palermo.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato lo statuto della Società siciliana di storia patria, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1975.

Approvazione della convenzione stipulata il 24 dicembre 1974 con la società « Si.Re.Na. », in Palermo, di proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nel settore « C » (isole Eolie).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 218, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 con la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « C » (isole Eolie) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.126.605.897 (unmiliardo centoventiseimilioni seicentocinquemila ottocentonovantasette);

Considerata l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi marittimi sopra citati;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con la quale la precedente convenzione 26 febbraio 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) ed alle stesse condizioni in essa previste;

Considerato che la società « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », ha prestato la prevista cauzione nella misura del 20% della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 26 febbraio 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, con la quale la convenzione 26 febbraio 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975, a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826, alle condizioni previste dalla convenzione medesima verso la sovvenzione annua di L. 1.126.605.897 (unmiliardo centoventiseimilioni seicentocinquemila ottocentonovantasette).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al cap. 3061 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spese del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1975

GIOIA — COLOMBO — ORLANDO

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 127

CONVENZIONE 24 DICEMBRE 1974 TRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « SI.RE.NA. - SICULA REGIONALE DI NAVIGAZIONE », IN PALERMO, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « C » (ISOLE EOLIE).

Premesso che con legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare i servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « C » (isole Eolie);

che, per quanto sopra, in data 26 febbraio 1974 si è proceduto fra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, concessionaria dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » alla stipulazione di una convenzione avente effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, salvo proroga, per il settore « C »;

Tenuto conto che il disegno di legge concernente il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale è tutt'ora all'esame del Parlamento e che quindi è necessario prorogare la convenzione 26 febbraio 1974 per assicurare la prosecuzione dei servizi;

Tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società per azioni « Si.Re.Na. », agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La convenzione 26 febbraio 1974 stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « C » (isole Eolie), è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) alle stesse condizioni della citata convenzione 26 febbraio 1974 che si intendono qui richiamate ed accettate dal concessionario.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 24 dicembre 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società « Si.Re.Na. »*
LOLLI-GHETTI

Registrato il 27 maggio 1975, a Roma - 1° ufficio del registro atti privati, al n. 6068 - Mod. 71/M - *Esatte* L. 4000

(6255)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1975.

Approvazione della convenzione stipulata il 24 dicembre 1974 con la società « Si.Re.Na. », in Palermo, di proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nel settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 219, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 con la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.702.287.512 (unmiliardosettecentoduemilioniduecentoottantasettemilacinquecentododici);

Considerata l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi marittimi sopra citati;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con la quale la precedente convenzione 26 febbraio 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) ed alle stesse condizioni in essa previste;

Considerato che la società « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », ha prestato la prevista cauzione nella misura del 20% della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 26 febbraio 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, con la quale la convenzione 26 febbraio 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975, a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826, alle condizioni previste dalla convenzione medesima verso la sovvenzione annua di L. 1.702.287.512 (unmiliardosettecentoduemilioniduecentoottantasettemilacinquecentododici).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al capitolo 3061 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1975

LEONE

GIOIA — COLOMBO
— ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 126

CONVENZIONE 24 DICEMBRE 1974 FRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « SI.RE.NA. - SICULA REGIONALE DI NAVIGAZIONE », IN PALERMO, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « D » (ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA).

Premesso che con la legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni è stato autorizzato a prorogare i servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria);

che, per quanto sopra, in data 26 febbraio 1974 si è proceduto fra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, concessionaria dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » alla stipulazione di una convenzione di proroga avente effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, salvo proroga;

Tenuto conto che il disegno di legge concernente il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale è tutt'ora all'esame del Parlamento e che quindi è necessario prorogare la convenzione 26 febbraio 1974 per assicurare la prosecuzione dei servizi;

Tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società per azioni « Si.Re.Na. », agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La convenzione 26 febbraio 1974 stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Si.Re.Na. - Sicula regionale di navigazione », con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicem-

bre 1975 a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) alle stesse condizioni della citata convenzione 26 febbraio 1974 che si intendono qui richiamate ed accettate dal concessionario.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 24 dicembre 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società «Si.Re.Na.»*
LOLLI-GHETTI

Registrato il 27 maggio 1975, a Roma - 1° ufficio del registro atti privati, al n. 6067 - Mod. 71/M - *Esatte* L. 4000

(6256)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Roma ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Roma è determinato come segue:

pane	L.	16
1° piatto	»	65
2° piatto	»	130
pasto completo comprensivo del vino . .	»	225

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6139)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Udine ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Udine è determinato come segue:

L. 100 per pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6138)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1975.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato d'Italia in Vienna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia a Vienna (Austria) è modificata come segue: Land di Vienna, Niederoesterreich, Oberoesterreich e Burgenland.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

(6343)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1970, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota con la quale il sig. Francesco Ponzoni, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione predetta ha designato il sig. Giuseppe Bonacini in sostituzione del sig. Francesco Ponzoni;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Bonacini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Francesco Ponzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6046)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cazzano di Tramigna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Cazzano di Tramigna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cazzano di Tramigna;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Egisto Fiorio, dal sig. Mario Fiorio ed altri residenti in Cazzano di Tramigna, dal sig. Dario Castelli e dal comune di Cazzano di Tramigna, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio comunale di Cazzano di Tramigna ha notevole interesse pubblico per le bellezze paesaggistiche viste anche in relazione al lavoro umano, riconoscibile attraverso le colture agresti, prevalentemente a vigneto ed a ciliegi e l'ambiente costituito dagli abitati di tipo rurale, tradizionali veronesi estesi e sparsi in tutta la valle e infine per la natura geofisica dei luoghi in esso compresi. Detto territorio comprende la zona ad est della parte settentrionale del torrente Tramigna, che scorre alimentato da sorgenti che nascono al centro del paese, formando un piccolo bacino lacustre che alimenta diverse « rogge » utilizzate per l'irrigazione del fondovalle, con il metodo dello scorrimento, la cui organizzazione risale ai tempi della Repubblica veneta. La agreste bellezza di tutta la valle, esposta molto al sole, appare ai nostri occhi come l'ottimo risultato di un connubio tra le bellezze naturali locali ed un secolare ed accurato lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Cazzano di Tramigna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Cazzano di Tramigna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10,30 del 15 maggio 1973, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, debitamente invitati, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno sono i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

CAZZANO DI TRAMIGNA: proposta di vincolo a tutto il territorio comunale.

Il vice presidente, che assume la presidenza, constatato il numero legale dei presenti apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

CAZZANO DI TRAMIGNA: il territorio di Cazzano comprende la zona ad est della parte settentrionale della valle del torrente Tramigna.

(*Omissis*).

Assente il sindaco di Cazzano, la commissione unanimamente decide per il vincolo col risultato di tre voti favorevoli e uno contrario.

(*Omissis*).

(6156)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Variante al piano edilizio penitenziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 113, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 30 dicembre 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 23 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975;

Considerato che il provveditorato alle opere pubbliche di Torino ha informato che l'importo complessivo aggiornato ancora necessario per il completamento del carcere giudiziario con sezione di casa penale di Cuneo ammonta a L. 1.400.000.000;

Considerato che l'ufficio del genio civile di Reggio Calabria ha rappresentato che, attesa la lievitazione dei prezzi intervenuta dalla data di redazione del progetto, per rendere completo e funzionale il carcere giudiziario di Palmi necessita una ulteriore integrazione di lire 520.000.000;

Ritenuta, pertanto la necessità di provvedere alle suddette integrazioni di somme;

Decreta:

Per il completamento del carcere giudiziario e sezione casa penale di Cuneo viene stanziata la somma di L. 1.400.000.000.

Per far fronte all'ultimazione dei lavori di completamento del carcere giudiziario di Palmi viene stanziata la somma di L. 520.000.000.

La complessiva somma di L. 1.920.000.000 per i suddetti stanziamenti, è coperta per L. 950.000.000 dalla rimanenza di quella accantonata per gli eventuali conguagli nelle operazioni di permuta; mentre la differenza di L. 970.000.000 è prelevata dal fondo di riserva di L. 1.621.890.000, che si riduce, per effetto del presente decreto, a L. 651.890.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(6410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari, viene prorogata al 31 dicembre 1975 ed il dott. Luigi Brigati viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 27 aprile 1973.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Gennaro Rivieccio a vice commissario governativo.

(6163)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 45, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 31 ottobre 1969 dalla prof.ssa Francesca Pertica avverso l'annullamento della sanzione disciplinare inflittale dal provveditore agli studi di Imperia, con provvedimento 3 dicembre 1968, n. 11140, e avverso l'annullamento della censura del Ministero della pubblica istruzione, sostitutivo della sanzione disciplinare del provveditore agli studi, inflitta con provvedimento 16 aprile 1969, n. 936.

(6207)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 290, il ricorso straordinario prodotto il 26 maggio 1970 dalla prof.ssa Denaro Francesca nata Franzò, avverso il provvedimento n. 12422 del 17 febbraio 1970, adottato dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi, che respingeva il gravame gerarchico circa la mancata nomina di materie letterarie presso la scuola media « S. Quasimodo » di Catania.

(6208)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.950.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2826/M)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2830/M)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2836/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2837/M)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2827/M)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2828/M)

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Casalromano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2829/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Borgo Pace (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2831/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2832/M)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2833/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2834/M)

Autorizzazione al comune di Colle S. Magno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1975, il comune di Colle S. Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2835/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° aprile 1975 al 31 maggio 1975, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 778/75 e n. 1112/75.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya	
			dal 1°-4-75 al 30-4-75	dal 1°-5-75 al 31-5-75	dal 1°-4-75 al 30-4-75	dal 1°-5-75 al 31-5-75
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.124,38	1.134,67	353,08	363,37
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	20.022,09	20.618,56	19.250,79	19.847,26
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.875,97	1.907,68	1.104,67	1.136,38
	23.07 305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	20.773,68	21.391,58	20.002,38	20.620,28
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.980,65	3.044,92	2.209,35	2.273,62
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	21.878,35	22.528,82	21.107,05	21.757,52

(6269)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4353, in data 23 maggio 1975, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a *posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata* al 30 novembre 1973;

Considerato che uno dei vincitori e precisamente il dottor Tambella Gildo ha rinunciato alla nomina;

Visto l'esito delle interpellanze effettuate nei confronti dei dottori Giustozzi P. Adriano e Graziosi Nazzareno già inclusi tra i vincitori del concorso;

Tenuto conto della graduatoria di merito e delle preferenze formulate dai candidati che seguono il dott. Tambella Gildo nella graduatoria medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive variazioni e modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 10 agosto 1972, n. 5, prorogata con legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

A parziale modifica del provvedimento soprarichiamato i seguenti dottori in medicina veterinaria sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate a fianco di ciascuno di essi:

1) Giustozzi dott. P. Adriano: Penna S. Giovanni (condotta unica);

2) Graziosi dott. Nazzareno: Caldarola (condotta unica);

3) Beccattini dott. Luigi: Camporotondo-Cessapalombo (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 8 luglio 1975

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(6188)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/2226 del 26 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte seconda, n. 291 dell'8 novembre 1974, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Forlì;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le proposte dell'ordine dei veterinari della provincia di Forlì numeri 32 e 33 del 25 febbraio 1975;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì n. 1734 del 25 giugno 1975, adottato a termini della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la nota 61.3/4317 del 15 aprile 1975 dell'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed i decreti del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9; 12 marzo 1973, n 16 e 4 marzo 1974, n. 11;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Forlì è costituita come segue:

Presidente:

Spada dott. Fernando, funzionario del comitato di controllo sugli atti delle provincie e degli enti ospedalieri.

Componenti:

Gentile prof. Giuseppe, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna, docente di ruolo;

Montroni prof. Luigi, docente fuori ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Sidoti dott. Salvatore, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Forlì;

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Mora prof. Arturo, direttore del pubblico macello del comune di Bologna.

Segretario:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo della regione Emilia-Romagna.

La commissione di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio veterinario provinciale di Forlì, nonchè a quello del comune di Forlì.

Forlì, addì 10 luglio 1975

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(6187)

OSPEDALE CIVILE DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di primario di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 giugno 1975, n. 312, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario di medicina.

Le modalità del concorso sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Fivizzano (Massa Carrara).

(6280)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di direttore sanitario

Si rende noto che in attuazione della deliberazione 4 luglio 1975, n. 279, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto organico vacante di direttore sanitario, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 1° aprile 1975, parte II.

Con la citata deliberazione sono stati adeguati i requisiti per l'ammissione a detto concorso alle nuove norme stabilite con la legge 18 aprile 1975, n. 148, ferme restando tutte le altre modalità di cui al citato bando di concorso.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6402)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22.

Istituzione degli uffici scolastici provinciali.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione degli uffici scolastici provinciali

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e per tutti gli altri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono istituiti, in provincia di Bolzano, i seguenti uffici scolastici aventi sede nel capoluogo:

1) sovrintendenza scolastica per la scuola in lingua italiana;

2) intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca;

3) intendenza scolastica per la scuola delle località ladine.

Ai suddetti uffici sono preposti rispettivamente il sovrintendente e gli intendenti, nominati ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 22, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Il funzionamento degli uffici scolastici provinciali avrà inizio non prima di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Intendente per la scuola in lingua tedesca

L'intendente per l'amministrazione della scuola in lingua tedesca è funzionario provinciale ed è posto alle dirette dipendenze dell'assessore alle attività scolastiche e culturali.

La qualifica di intendente è equiparata ad ogni effetto a quella di ispettore generale degli altri ruoli provinciali.

All'atto della nomina, l'intendente è immesso nel ruolo di cui alla tabella *E* allegata alla presente legge.

Qualora l'intendente, prima della nomina, abbia già svolto per incarico funzioni analoghe a quelle proprie della qualifica d'inquadramento, il relativo periodo gli sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica nella qualifica stessa.

Art. 3.

Funzionari coordinatori

I funzionari più elevati in grado della carriera direttiva in servizio presso la sovrintendenza e le intendenze sono preposti alla divisione affari generali dei rispettivi uffici scolastici e coordinano l'attività delle altre divisioni e servizi. I medesimi, inoltre, sostituiscono rispettivamente il sovrintendente e gli intendenti in caso di loro assenza od impedimento temporaneo. Il funzionario dell'intendenza per la scuola in lingua tedesca assume anche le funzioni reggenti durante il periodo di vacanza del posto di intendente.

I funzionari, di cui al precedente comma, qualora rivestano già la qualifica di direttore di divisione e siano in possesso degli altri requisiti richiesti, sono ammessi agli scrutini per la nomina alla qualifica di ispettore generale del ruolo amministrativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Agli impiegati che svolgono le suindicate funzioni presso la sovrintendenza e l'intendenza per la scuola in lingua tedesca, qualora in relazione alla qualifica e parametro rivestiti siano in godimento di un trattamento economico inferiore a quello iniziale spettante al direttore di divisione alla quarta classe di stipendio (parametro 487) sarà attribuito per tutta la durata dell'espletamento delle funzioni stesse, un assegno non pensionabile pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

Art. 4.

Ruoli del personale

Per il funzionamento degli uffici scolastici di cui all'art. 1, nonchè delle segreterie scolastiche e degli uffici e servizi della formazione professionale provinciale, sono istituiti i seguenti tre ruoli speciali:

1) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana;

2) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca;

3) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale delle località ladine.

Il personale dei ruoli suddetti, distinto per carriere, deve appartenere rispettivamente ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

Gli organici del personale della carriera direttiva di ciascun ruolo sono quelli di cui alle tabelle *D*, *E* e *F* allegate alla presente legge.

Il sovrintendente e gli intendenti, nelle rispettive competenze, determinano, con propria ordinanza, entro il 31 luglio di ogni anno, gli organici del personale delle singole scuole, in relazione ai rapporti indicati nei quadri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) della tabella *G* allegata alla presente legge.

Alla determinazione degli organici del conservatorio di musica di Bolzano, frequentato da alunni appartenenti ai tre gruppi linguistici, provvede il sovrintendente secondo i rapporti indicati nei quadri 6) e 7) della suindicata tabella *G*, e con l'osservanza, per quanto concerne le carriere esecutiva ed ausiliaria, del rapporto proporzionale linguistico esistenti in consiglio provinciale.

Gli organici complessivi del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria di ciascun ruolo, distinti per qualifiche nell'ambito delle singole carriere, sono stabiliti, entro il 31 agosto di ogni anno, con decreto del presidente della giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti, sulla base delle ordinanze di cui ai precedenti commi quarto e quinto e tenuto conto del numero degli impiegati assegnati agli uffici della sovrintendenza e delle intendenze, ai sensi del successivo art. 12, nonchè dei seguenti contingenti di impiegati assegnati alla formazione professionale:

Carriera di concetto:

a) sei segretari per le scuole in lingua italiana;

b) dieci segretari per le scuole in lingua tedesca;

Carriera esecutiva:

c) dodici coadiutori per le scuole in lingua italiana;

d) quattordici coadiutori per le scuole in lingua tedesca;

Carriera ausiliaria:

e) dodici commessi-bidelli per le scuole in lingua italiana;

f) quindici commessi-bidelli per le scuole in lingua tedesca.

Nel caso di istituzione di nuove scuole all'inizio dell'anno scolastico, ovvero di sdoppiamento di classi nel corso del medesimo, si procede, ove occorra, all'immediato adeguamento degli organici del personale con la stessa procedura indicata nei commi quarto e quinto.

Qualora entro le date indicate nei precedenti commi non si verifichino mutamenti tali da comportare variazioni negli organici del personale, rimangono in vigore quelli approvati l'anno precedente.

Art. 5.

Stato giuridico e trattamento economico

Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico, le dotazioni organiche delle singole qualifiche nell'ambito delle rispettive carriere, il trattamento economico e l'orario di servizio degli impiegati dei ruoli indicati nel primo comma dell'art. 4 sono regolati dal vigente ordinamento del personale provinciale.

Il personale dei ruoli suddetti è collocato a riposo dal 1° ottobre successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età, ovvero di servizio.

In relazione a particolari esigenze di funzionamento, il sovrintendente e gli intendenti per gli uffici scolastici, i consigli di istituto per le scuole medie di primo e di secondo grado ed i consigli di circolo per le scuole materne ed elementari possono determinare particolari turni di servizio nel

rispetto del normale orario settimanale stabilito per la generalità dei dipendenti provinciali.

Le funzioni e le mansioni del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, addetto alle segreterie scolastiche, sono quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, tenuto presente quanto disposto dall'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

I titoli di studio per l'accesso alla carriera direttiva dei singoli ruoli sono quelli richiesti per la carriera direttiva del ruolo amministrativo oppure la laurea in lettere, materie letterarie, filosofia, storia, pedagogia, psicologia, lingue e letterature straniere o lingue e letterature straniere moderne.

I titoli di studio per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono quelli previsti per l'ammissione nelle corrispondenti carriere del ruolo amministrativo della provincia.

I singoli bandi di concorso indicano gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alle varie carriere.

Per le funzioni e le mansioni del personale delle suindicate carriere, addetto alla formazione professionale, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia.

La norma di cui all'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, si applica con riferimento a ciascuna carriera dei singoli ruoli.

Art. 6.

Personale del conservatorio di musica

Il direttore dei servizi amministrativi ed il segretario economo del conservatorio di musica di Bolzano possono appartenere ad uno qualunque dei tre gruppi linguistici. Il primo fa parte della carriera direttiva ed il secondo della carriera di concetto del ruolo corrispondente al gruppo linguistico di appartenenza.

Per tutto il periodo in cui esercitano le relative funzioni, detti impiegati sono collocati nella posizione di «fuori ruolo», la quale permane anche in caso di promozioni a qualifiche superiori.

Nel caso di cessazione dalla posizione di «fuori ruolo», purchè destinati ad altri uffici o servizi corrispondenti al gruppo linguistico di appartenenza, e nel relativo ruolo non esistessero posti vacanti in relazione alle qualifiche rivestite, gli impiegati suddetti sono collocati in soprannumero nelle qualifiche stesse, da riassorbirsi con il verificarsi delle prime vacanze utili.

Per il restante personale dell'istituto si osserva il rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ordinanza del sovrintendente, che ne approva la relativa dotazione organica.

Art. 7.

Integrazione del consiglio di amministrazione

Il primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è nominato dalla giunta provinciale per la legislatura in corso ed è composto:

dal presidente della giunta provinciale, o per sua delega da un assessore, che lo presiede;

da quattro membri di qualifica non inferiore ad ispettore generale, nominati dall'amministrazione;

da sei dipendenti di ruolo scelti dall'amministrazione, di qualifica non superiore a direttore di divisione, dei quali tre dei ruoli scolastici; uno di questi ultimi deve appartenere al gruppo linguistico ladino;

da tre rappresentanti del personale dei ruoli scolastici, dei quali due appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno a quello italiano, eletti dal personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico;

da tre rappresentanti del personale degli altri ruoli provinciali, dei quali due appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno a quello italiano, eletti dal personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico».

Art. 8.

Note di qualifica

Il rapporto informativo per il personale della carriera direttiva in servizio presso la sovrintendenza e le intendenze è compilato rispettivamente dal sovrintendente e dagli intendenti, mentre il giudizio complessivo è espresso dall'assessore competente.

Per il direttore amministrativo del conservatorio di musica di Bolzano il rapporto informativo è compilato dal direttore del conservatorio stesso, sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto, mentre il giudizio complessivo è espresso dal presidente della giunta provinciale.

Per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso la sovrintendenza e le intendenze, il rapporto informativo è compilato dai rispettivi capi delle divisioni o servizi, mentre il giudizio complessivo è espresso dal sovrintendente e dagli intendenti.

Il rapporto informativo per il personale di concetto in servizio presso le segreterie scolastiche è compilato dal direttore didattico o dal preside, mentre il giudizio complessivo è espresso dal sovrintendente e dagli intendenti, nelle rispettive competenze.

Per il restante personale delle segreterie scolastiche il rapporto informativo è compilato dal capo dei servizi di segreteria, mentre il giudizio complessivo è espresso dal direttore o dal preside.

Art. 9.

Trasferimenti nell'ambito della stessa sede di servizio

I trasferimenti del personale degli uffici e delle segreterie scolastiche, nell'ambito della stessa sede, sono disposti, nelle rispettive competenze, dal sovrintendente e dagli intendenti, i quali rendono noto le vacanze dei posti esistenti mediante lettera circolare da affiggersi agli albi dell'ufficio e delle scuole del rispettivo gruppo linguistico per almeno quindici giorni.

Gli interessati ai trasferimenti dovranno produrre istanza in carta semplice al competente ufficio scolastico entro i successivi dieci giorni, documentando, ove occorra, particolari situazioni idonee a giustificare la richiesta.

Nel disporre il trasferimento si dovrà anche tener conto dell'anzianità di servizio degli aspiranti al trasferimento stesso.

Del disposto trasferimento va data comunicazione all'ufficio personale dell'amministrazione.

Art. 10.

Trasferimenti da una ad altra sede di servizio

Dei posti di tutte le carriere, che si rendessero disponibili nel corso dell'anno presso le diverse sedi di servizio della provincia, il sovrintendente e gli intendenti, nelle rispettive competenze, daranno tempestivo avviso mediante lettera circolare ai capi di istituto, da affiggersi agli albi degli uffici e delle segreterie scolastiche della provincia stessa per almeno quindici giorni. Copia di tali avvisi sarà inviata anche all'ufficio personale dell'amministrazione.

Gli impiegati interessati ai trasferimenti sono tenuti a presentare domanda in carta semplice al competente ufficio scolastico entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo degli avvisi suddetti; nella domanda vanno indicati le sedi prescelte ed i motivi per i quali il trasferimento stesso è richiesto, eventualmente comprovati da idonea documentazione.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il sovrintendente e gli intendenti provvedono a trasmettere, entro i successivi dieci giorni, le domande pervenute, distinte per le sedi richieste, all'ufficio personale della giunta provinciale per gli ulteriori adempimenti da parte della commissione di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Commissione per i trasferimenti da una ad altra sede di servizio

Per i trasferimenti del personale dei ruoli scolastici è istituita un'apposita commissione composta dai tre impiegati degli uffici scolastici e dai tre rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. Essa è presieduta dall'assessore competente per la scuola del gruppo linguistico cui si riferiscono i trasferimenti da adottare. Funge da segretario un impiegato dell'ufficio personale dell'amministrazione.

La commissione esamina e decide sulle domande presentate. I trasferimenti sono disposti con ordinanza del presidente della giunta provinciale.

Art. 12.

Organigrammi degli uffici scolastici

Gli uffici ed i servizi della sovrintendenza e delle intendenze sono organizzati secondo gli organigrammi di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge, indicanti anche i contingenti numerici del personale delle varie carriere assegnati ai medesimi.

Le divisioni e la sezione di ragioneria della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche sono uffici della ragioneria centrale della provincia e svolgono le relative funzioni secondo le direttive del sovrintendente e degli intendenti scolastici, sia per quanto riguarda l'amministrazione di fondi a carico del bilancio statale, sia per quelli a carico del bilancio provinciale.

Art. 13.

Servizi di economato

Nell'ambito della divisione affari generali dei singoli uffici scolastici, di cui all'art. 1, è istituito l'ufficio economato.

Il relativo servizio è disciplinato dalle vigenti disposizioni che regolano i servizi in economia della provincia.

Art. 14.

Norme transitorie e disposizioni finali

I primi ruoli speciali, di cui al primo comma del precedente art. 4, saranno approvati secondo le procedure indicate nei successivi commi dello stesso articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo, le determinazioni degli organici delle segreterie scolastiche saranno effettuate, a cura del provveditorato agli studi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 15.

Soppressione di altri ruoli

Con la data della prima approvazione dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 4 è soppresso il «Ruolo speciale del personale addetto agli istituti statali d'istruzione ed alla formazione professionale provinciale», di cui alla tabella allegato *A*) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, come integrato dall'art. 18 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

Il personale del ruolo soppresso è inquadrato nei ruoli speciali di cui all'art. 4 in relazione al gruppo linguistico di appartenenza, con la stessa qualifica, parametro ed anzianità in atto, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche.

Art. 16.

Comandi

Fino alla copertura dei posti della carriera direttiva previsti nei ruoli degli uffici scolastici, la provincia può avvalersi di personale ispettivo, direttivo e docente dello Stato, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Qualora il comando avvenga per l'espletamento di funzioni connesse con la qualifica di direttore di divisione ed il trattamento economico del comando risulti inferiore a quello previsto dall'ordinamento provinciale per detta qualifica alla prima classe di stipendio, sarà corrisposto al medesimo, per tutto il periodo del comando, un assegno pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

Art. 17.

Il personale amministrativo statale di ruolo, comunque in servizio presso il sopprimendo provveditorato agli studi e le segreterie scolastiche provinciali, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbia chiesto di rimanere alle dipendenze dello Stato, ai sensi del primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, passa alla provincia alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, di cui all'art. 1, ed è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche, nei ruoli di cui all'art. 4, secondo la corrispondenza gerarchica e parametrica di cui al quadro sottoindicato.

Entro lo stesso termine dovrà essere inoltrata l'eventuale richiesta di restituzione all'insegnamento da parte degli insegnanti elementari di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Qualifica statale	Parametro statale	Grado provinciale	Qualifica provinciale	Parametro provinciale
		CARRIERA DIRETTIVA		
Primo dirigente	—	III/A	Direttore di divisione	426
Direttore agg. di divisione ed equiparate	530 487 455 426 387	III/A	Direttore di divisione	530 487 455 426 387
Direttore di sezione ed equiparate	307	IV/A	Direttore di sezione	307
Consigliere ed equiparate	257 190	V/A	Consigliere	257
		CARRIERA DI CONCETTO		
Segretario o ragioniere capo	370	III/B	Segretario o ragioniere capo	370
Insegnante elementare	307	IV/B	Segretario principale	302
Segretario o ragioniere principale e qualifiche equiparate	297	IV/B	Segretario o ragioniere principale	302
Segretario o ragioniere principale e qualifiche equiparate	255	V/B	Segretario o ragioniere di 1ª classe	260
Insegnante elementare	243	V/B	Segretario di 1ª classe	260
Segretario o ragioniere	218	VI/B	Segretario o ragioniere	227
Insegnante elementare	203	VI/B	Segretario	227
Segretario o ragioniere	178	VI/B	Segretario o ragioniere	227
Insegnante elementare	165	VII/B	Segretario	188
Segretario o ragioniere	160	VII/B	Segretario o ragioniere	188

Qualifica statale	Parametro statale	Grado provinciale	Qualifica provinciale	Parametro provinciale
		CARRIERA ESECUTIVA		
Applicato superiore, aiutante tecnico superiore, magazziniere superiore	245	V/C	Coadiutore superiore, aiutante tecnico superiore, magazziniere superiore	245
Applicato di segreteria, aiutante tecnico e magazziniere	213	VI/C	Coadiutore principale, aiutante tecnico principale, magazziniere principale	218
	183	VII/C	Coadiutore di 1ª classe, aiutante tecnico di 1ª classe e magazziniere principale	183
	163	VIII/C	Coadiutore, aiutante tecnico, magazziniere .	168
	143	IX/C	Coadiutore, aiutante tecnico, magazziniere .	143
	140	IX/C	Coadiutore, aiutante tecnico, magazziniere .	143
	133	IX/C		143
	120	IX/C	Coadiutore, aiutante tecnico, magazziniere .	143
		CARRIERA AUSILIARIA		
	—	I/D	Commesso, bidello capo	188
Commesso capo, bidello capo	165	I/D	Commesso, bidello capo	172
Commesso, bidello	143	II/D	Commesso, bidello	143
Commesso, bidello	133	III/D	Commesso, bidello	133
Commesso	115	III/D	Commesso, bidello	133
Commesso	100	III/D	Commesso, bidello	133

Art. 18.

Il personale statale immesso nelle carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nel precedente art. 17, conserva a tutti gli effetti, nella qualifica e parametro di inquadramento, l'anzianità maturata, anche se ai soli fini economici, in quelli di provenienza, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 19.

Ai primi dirigenti del ruolo dei provveditorati agli studi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita la qualifica provinciale di direttore di divisione, seconda classe di stipendio, con lo stesso numero di aumenti biennali in godimento nella qualifica di provenienza. L'anzianità di qualifica è costituita da quella complessivamente maturata nella preesistente qualifica statale di direttore di divisione, nonchè in quelle di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e di primo dirigente. Qualora l'anzianità così computata risulti superiore a quella richiesta dall'ordinamento provinciale per l'attribuzione della seconda classe di stipendio nella qualifica di direttore di divisione, l'eccedenza è considerata utile anche ai fini del conferimento delle successive classi in detta qualifica.

I consiglieri e qualifiche equiparate, che nei ruoli statali rivestono i parametri 190 e 257, conservano nella qualifica e parametro provinciale d'inquadramento l'anzianità complessivamente maturata in entrambi i parametri statali.

In ogni caso sono fatti salvi i diritti spettanti ai vicedirettori di ragioneria dei provveditorati agli studi, inquadrati nella qualifica provinciale di consigliere, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 20.

I segretari ragionieri economi capi, di cui alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, ai quali siano state conferite funzioni ispettive da parte del Ministero della pubblica istruzione, possono essere inquadrati nella qualifica di direttore di divisione, prima classe di stipendio, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica dei posti previsti nella relativa tabella, ed assegnati a funzioni ispettive degli istituti scolastici dotati di autonomia amministrativa. Ai medesimi è attribuito, in sede di inquadramento, il trattamento economico pari od immediatamente superiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati inquadrati nel parametro provinciale 370 della carriera di concetto.

Art. 21.

I segretari e qualifiche equiparate, che nei ruoli statali rivestono i parametri 218 e 178, sono inquadrati nelle qualifiche provinciali di segretario o ragioniere (parametro 227), con riconoscimento in quest'ultimo parametro, ad ogni effetto, degli anni di servizio prestati nelle carriere di concetto di provenienza, meno due.

Gli insegnanti elementari di cui all'ultimo comma dello art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, ed all'art. 42 della presente legge, i quali rivestono il parametro statale 307, sono inquadrati nella qualifica provinciale di segretario principale (parametro 302) con un aumento periodico di stipendio in aggiunta a quelli spettanti. Per effetto di tale concessione, in nessun caso può essere attribuito a detto personale un trattamento economico superiore a quello connesso con il quindicesimo aumento periodico della qualifica d'inquadramento.

Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento, nel parametro statale di provenienza, di un numero di aumenti periodici superiore a 15, quelli eccedenti saranno conservati *ad personam*, ma attribuiti nella misura del 2,50 % dello stipendio iniziale previsto per la qualifica provinciale d'inquadramento.

In ogni caso sono fatti salvi i diritti spettanti ai ragionieri già appartenenti all'ex carriera speciale di concetto di ragioneria dei provveditorati agli studi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1972, n. 319. Il loro inquadramento nella carriera direttiva è disposto anche in soprannumero alla dotazione organica della carriera stessa, salvo riassorbimento in seguito a futuri collocamenti a riposo.

Art. 22.

I coadiutori principali e superiori, provenienti dalla carriera esecutiva del ruolo amministrativo dei provveditorati agli studi, che negli ultimi otto anni abbiano svolto mansioni proprie dei segretari, sono inquadrati nella qualifica iniziale della carriera di concetto dei rispettivi ruoli organici, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio e con ri-

conoscimento, ai fini della progressione giuridica ed economica in quest'ultima, della metà del servizio prestato in quella di provenienza.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono inquadrati nella carriera di concetto dei rispettivi ruoli organici gli applicati superiori e gli applicati di segreteria della carriera esecutiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge reggano da almeno un anno una segreteria di istituto scolastico a cui, per legge, doveva essere preposto un segretario della carriera di concetto.

Gli inquadramenti previsti dai precedenti commi sono disposti su documentata istanza in carta prodotta dagli interessati entro tre mesi dall'avvenuto passaggio alla provincia. Gli stessi avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 23.

Gli applicati ed addetti di segreteria, gli aiutanti tecnici addetti agli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale ed i magazzinieri che nei ruoli statali rivestono i parametri 163, 143, 140, 133 e 120, sono inquadrati nelle qualifiche provinciali di coadiutore, aiutante tecnico e magazziniere (parametri 168 e 143) in base all'anzianità complessivamente maturata nelle carriere esecutive di provenienza e secondo le norme provinciali concernenti la progressione giuridica ed economica in carriera.

Gli aiutanti tecnici della carriera ausiliaria, addetti alle scuole ed istituti tecnici e ad altri istituti e scuole speciali, nonchè quelli della stessa carriera del ruolo statale ad esaurimento degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono eccezionalmente inquadrati nella carriera esecutiva, anche prescindendo dal possesso del relativo titolo di studio, con la qualifica provinciale di aiutante tecnico (parametri 168 e 143) in base all'anzianità complessivamente maturata nelle carriere ausiliarie di provenienza e secondo le norme provinciali concernenti la progressione giuridica ed economica in carriera.

Art. 24.

La telefonista di ruolo della carriera esecutiva del provveditorato agli studi conserva nella carriera provinciale d'inquadramento la qualifica di telefonista secondo la corrispondenza gerarchica e parametrica indicata nel precedente art. 17. Per tutto il periodo della permanenza in servizio la medesima è considerata in soprannumero alla dotazione organica del personale della carriera esecutiva assegnato alla divisione affari generali dell'ufficio scolastico del gruppo linguistico di appartenenza.

Art. 25.

L'anzianità complessiva di carriera di cui agli articoli precedenti comprende anche gli anni di servizio non di ruolo, già riconosciuti dallo Stato agli effetti dell'attribuzione delle qualifiche o parametri superiori a quelli iniziali dei ruoli e carriere di provenienza. La stessa anzianità è, inoltre, considerata ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche di direttore di divisione, segretario o ragioniere di 1ª classe, coadiutore di 1ª classe e qualifiche equiparate, nonchè a quella di commesso-bidello capo, secondo l'ordinamento del personale provinciale.

Art. 26.

Il personale statale non di ruolo, comunque in servizio presso uffici e segreterie scolastiche, che passa alla provincia ai sensi del primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è iscritto in appositi elenchi ad esaurimento, approvati con deliberazione della giunta provinciale. Gli elenchi sono distinti per carriera, qualifiche e gruppi linguistici. A detto personale, ferma restando la loro posizione di impiegati non di ruolo, è attribuito il trattamento economico previsto per le qualifiche iniziali provinciali alla prima classe di stipendio, in relazione alle carriere statali di assunzione, salvo che per gli aiutanti tecnici della carriera ausiliaria, ai quali è conferita l'omonima qualifica provinciale della carriera esecutiva alla prima classe di stipendio. Il trattamento economico così determinato viene maggiorato dello stesso numero di aumenti periodici in godimento nella qualifica di provenienza.

Gli impiegati di cui al comma precedente, che al momento del passaggio abbiano già maturato i requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nomina in ruolo e siano in attesa dell'emanazione o del perfezionamento dei relativi decreti, saranno inquadrati direttamente nei relativi ruoli organici con la qualifica e classe di stipendio loro spettanti in base alla equiparazione disposta dal precedente art. 17, appena le competenti autorità scolastiche avranno fatto pervenire alla provincia copia conforme dei decreti stessi. In ogni caso l'inquadramento dei predetti è riportato, a tutti gli effetti, alla data del passaggio.

Art. 27.

I coadiutori non di ruolo delle carriere esecutive, di cui agli elenchi ad esaurimento previsti dal precedente art. 26, sprovvisti del prescritto titolo di studio, che abbiano compiuto quindici anni di servizio senza demerito presso le segreterie scolastiche, potranno essere inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nella qualifica iniziale, prima classe di stipendio, delle corrispondenti carriere dei ruoli organici.

Gli inquadramenti previsti dal precedente comma sono disposti su documentata istanza in carta legale, prodotta dagli interessati entro un mese dall'avvenuto passaggio alla provincia.

Art. 28.

I posti eventualmente ancora vacanti nelle carriere di concetto ed esecutive dei ruoli organici dopo l'inquadramento effettuato ai sensi dell'art. 17, detratti quelli conferiti ai sensi degli articoli 22, 23 (secondo comma), e 27, nonchè quelli spettanti al personale di cui al secondo comma dell'art. 26, saranno coperti mediante concorsi interni riservati al personale non di ruolo, compreso negli elenchi ad esaurimento, assunto posteriormente al 1° ottobre 1972 ed appartenente alle medesime carriere. Ai predetti concorsi sono anche ammessi gli impiegati provinciali delle medesime carriere, in qualsiasi data assunti ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, che prestino servizio presso gli uffici e le segreterie scolastiche.

I concorsi interni saranno banditi con deliberazione della giunta provinciale entro sei mesi dall'avvenuto passaggio del personale statale alla provincia. Nella stessa deliberazione saranno precisati i criteri e le modalità relative ai concorsi stessi.

I vincitori dei concorsi conseguiranno l'inquadramento in ruolo dalla data dell'avvenuto passaggio alla provincia. Gli idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie, saranno inquadrati ugualmente in ruolo, ma in soprannumero alle dotazioni organiche delle rispettive carriere, con decorrenza dalla data di approvazione delle graduatorie concorsuali. I posti conferiti in soprannumero saranno assorbiti a seguito di collocamento a riposo, nonchè di ampliamento di organici.

Gli impiegati che non dovessero riportare l'idoneità nei suddetti concorsi interni saranno mantenuti in servizio soltanto qualora, a seguito dell'espletamento dei concorsi stessi, dovessero rimanere posti vacanti nelle rispettive carriere.

Verificandosi l'evenienza di cui al precedente comma e per la copertura dei relativi posti, la giunta provinciale è autorizzata a bandire, per una sola volta, altri concorsi interni, da effettuarsi con le medesime modalità stabilite per i concorsi precedenti, riservati agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori a quelle per le quali i concorsi stessi sono banditi, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per la carriera cui aspirino.

Ai concorsi di cui al comma precedente sono ammessi a partecipare anche gli impiegati non di ruolo che nei primi concorsi interni non abbiano riportato l'idoneità. La partecipazione è ammessa soltanto per le carriere cui si riferiscono le qualifiche rivestite in posizione non di ruolo; coloro i quali non dovessero risultare vincitori dei concorsi stessi saranno dispensati dal servizio con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione delle relative graduatorie.

Art. 29.

Il personale della carriera ausiliaria compreso negli elenchi ad esaurimento, assunto posteriormente alla data del 1° ottobre 1972, sarà inquadrato nella qualifica iniziale, prima classe di stipendio, dei rispettivi ruoli organici, occorrendo anche in soprannumero, previa dichiarazione di idoneità al servizio rilasciata dal capo dell'ufficio scolastico o d'istituto presso cui è in servizio.

In ogni caso, l'inquadramento in ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di assunzione in servizio presso lo Stato.

Con le medesime modalità di cui al primo comma del presente articolo verrà inquadrato anche il personale della stessa carriera, assunto in servizio prima del 1° ottobre 1972, il quale non abbia potuto ottenere l'inquadramento in ruolo ai sensi delle leggi statali, per difetto di titolo di studio.

L'inquadramento degli impiegati di cui sopra è riportato, ad ogni effetto, alla data del passaggio alla provincia, o a quella successiva di compimento dell'anzianità richiesta dal precedente secondo comma.

Art. 30.

Agli impiegati che conseguiranno l'inquadramento nei ruoli organici ai sensi dei precedenti articoli 28 e 29 il servizio non di ruolo prestato nelle qualifiche statali di provenienza sarà riconosciuto fino al massimo di quello richiesto dall'ordinamento provinciale per l'attribuzione della seconda classe di stipendio nelle qualifiche iniziali delle singole carriere. Qualora lo stipendio spettante nella seconda classe delle qualifiche stesse risulti inferiore a quello conferito in sede di iscrizione negli elenchi ad esaurimento, saranno attribuiti, in detta classe, gli aumenti periodici necessari ad assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore a quella in godimento.

Il servizio riconosciuto ai sensi del precedente comma è altresì interamente considerato ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche di segretario o ragioniere di 1ª classe, coadiutore di 1ª classe ed equiparate, nonchè a quella di commesso-bidello capo, secondo l'ordinamento del personale provinciale.

Art. 31.

Per tutti gli impiegati inquadrati nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, le anzianità richieste dall'ordinamento provinciale per la promozione alle qualifiche di direttore di divisione, segretario o ragioniere principale e coadiutore principale ed equiparate sono ridotte di due anni.

Il beneficio di cui al comma precedente è esteso al personale di cui all'art. 14 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32.

Art. 32.

Nei confronti del personale della carriera di concetto, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, le promozioni alle qualifiche di segretario o ragioniere di prima classe sono conferite anche in soprannumero alla dotazione organica dei posti.

Art. 33.

Per gli inquadramenti nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della presente legge si prescinde dal requisito di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, che alla data di entrata in vigore della medesima abbiano raggiunto, ovvero che raggiungano entro dieci anni, i limiti massimi di servizio per il collocamento a riposo saranno mantenuti in servizio, a domanda, fino al 30 settembre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 35.

Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'amministrazione, compreso quello di cui all'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estesi agli impiegati inquadrati nei rispettivi ruoli organici ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi allo Stato ed alla provincia, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

La provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza statali (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze, ed in ogni caso non meno di tre anni di servizio.

Il beneficio di cui al precedente comma è esteso ai dipendenti dello Stato che siano transitati o transitino nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni di legge statale o provinciale.

Art. 36.

Fino a quando non saranno interamente coperti i posti delle carriere direttive dei singoli ruoli, la percentuale indicata nell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è raddoppiata.

Art. 37.

Fino a quando gli uffici di ragioneria delle intendenze per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine non saranno in grado di funzionare con personale appartenente ai rispettivi gruppi linguistici, presso gli stessi potranno essere distaccati provvisoriamente anche impiegati addetti alla ragioneria della sovrintendenza, sentiti gli interessati.

Art. 38.

L'impiegato della carriera di concetto di lingua tedesca del ruolo generale amministrativo provinciale, in servizio presso la ragioneria centrale ed addetto al trattamento economico del personale incaricato, insegnante e non insegnante, della formazione professionale provinciale, è trasferito nel ruolo di cui alla tabella *E* allegata alla presente legge ed è inquadrato nella carriera direttiva con la qualifica di direttore di sezione, con riconoscimento ad ogni effetto, in quest'ultima, di metà dell'anzianità maturata nel parametro 302.

Art. 39.

Il segretario economo capo più anziano nella qualifica della carriera di concetto del soppresso ruolo degli istituti statali di istruzione può essere trasferito nel ruolo di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge ed inquadrato nella carriera direttiva con la qualifica di direttore di sezione, con riconoscimento ad ogni effetto, in quest'ultima, di metà della anzianità maturata nel parametro 370.

Art. 40.

Il personale di lingua italiana della carriera di concetto, compresi gli insegnanti di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, in servizio presso gli uffici amministrativi del provveditorato agli studi, che passa alla provincia e che ecceda i limiti numerici previsti nel relativo organigramma della sovrintendenza, allegato alla presente legge, potrà essere assegnato ai soli servizi della scuola del proprio gruppo linguistico.

Art. 41.

Nei concorsi pubblici da bandirsi nei primi tre anni dalla data di funzionamento degli uffici scolastici di cui all'art. 1, un terzo dei posti conferibili nelle varie carriere è riservato agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per lo accesso alle carriere cui aspirano.

Art. 42.

Gli insegnanti elementari contemplati nel primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, che non abbiano chiesto, entro il 1° ottobre 1975, di rimanere alle dipendenze dello Stato, sono inquadrati, con la stessa data, nel ruolo amministrativo di cui all'allegato *A* alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4. Nei confronti dei medesimi si applicano tutte le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 43.

Gli insegnanti non di ruolo addetti con mansioni d'ufficio da almeno due anni al servizio di educazione fisica del provveditorato agli studi, anche se ad orario ridotto e purchè non inferiore ai due terzi di quello d'obbligo, possono a domanda essere assunti presso la provincia, con deliberazione della giunta provinciale, come segretari non di ruolo, carriera di concetto, parametro 188.

I medesimi sono collocati in aggiunta a quelli compresi negli elenchi ad esaurimento di cui al precedente art. 26 e sono ammessi a partecipare ai concorsi interni previsti dall'art. 28.

In caso di inquadramento in ruolo, il servizio prestato presso il provveditorato agli studi, purchè con orario non inferiore ai due terzi di quello d'obbligo, è riconosciuto nella misura prevista dal primo comma dell'art. 30 della presente legge.

Art. 44.

Ai fini del collocamento a riposo del personale della scuola che passa alla provincia e che abbia chiesto di beneficiare del disposto di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la amministrazione provinciale rispetterà le decorrenze stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del terzo e

quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 1 alla relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Coloro i quali per effetto delle decorrenze stabilite dal Ministero della pubblica istruzione dovrebbero essere collocati a riposo con il 1° ottobre 1975 saranno mantenuti in servizio fino al 30 settembre 1976.

Art. 45.

Per l'attuazione della presente legge la spesa massima annuale è prevista in L. 6.000 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari dal 1975 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

Alla copertura dell'onere di lire 6.000 milioni a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi si provvede con le corrispondenti maggiori assegnazioni statali, di cui all'ultima parte dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione al disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 aprile 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA *A*

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELLA SOVRINTENDENZA PER LA SCUOLA IN LINGUA ITALIANA

SOVRINTENDENTE

Servizio di educazione fisica (*)

Divisione affari generali	Divisione scuole elementari	Divisione scuole medie	Divisione scuole superiori	Divisione ragioneria
1 direttore di divisione	1 direttore di divisione	1 direttore di divisione	1 direttore di divisione	1 direttore di divisione
1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva
4 impiegati della carriera di concetto	4 impiegati della carriera di concetto	2 impiegati della carriera di concetto	2 impiegati della carriera di concetto	4 impiegati della carriera di concetto
4 impiegati della carriera esecutiva	3 impiegati della carriera esecutiva	2 impiegati della carriera esecutiva	2 impiegati della carriera esecutiva	3 impiegati della carriera esecutiva
1 impiegato della carriera ausiliaria	1 impiegato della carriera ausiliaria		1 impiegato della carriera ausiliaria	1 impiegato della carriera ausiliaria

(*) Al servizio di educazione fisica sono assegnati un impiegato della carriera di concetto, un impiegato della carriera esecutiva ed un impiegato della carriera ausiliaria.

TABELLA *B*

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELL'INTENDENZA PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA

INTENDENTE

Servizio di educazione fisica (*)

Divisione affari generali	Divisione scuole elementari	Divisione scuole medie	Divisione scuole superiori	Divisione ragioneria
1 direttore di divisione	1 direttore di divisione	1 direttore di divisione	1 direttore di divisione	1 direttore di divisione
1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva	1 impiegato della carriera direttiva
7 impiegati della carriera di concetto	6 impiegati della carriera di concetto	4 impiegati della carriera di concetto	3 impiegati della carriera di concetto	7 impiegati della carriera di concetto
6 impiegati della carriera esecutiva	6 impiegati della carriera esecutiva	3 impiegati della carriera esecutiva	3 impiegati della carriera esecutiva	5 impiegati della carriera esecutiva
1 impiegato della carriera ausiliaria	1 impiegato della carriera ausiliaria		1 impiegato della carriera ausiliaria	1 impiegato della carriera ausiliaria

(*) Al servizio di educazione fisica sono assegnati un impiegato della carriera di concetto, un impiegato della carriera esecutiva ed un impiegato della carriera ausiliaria.

TABELLA *C*

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELL'INTENDENZA PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE.

INTENDENTE

Servizio di educazione fisica (*):

Divisione affari generali, scuole elementari, medie, e superiori	Sezione ragioneria
1 direttore di divisione	1 impiegato della carriera direttiva
3 impiegati della carriera di concetto	1 impiegato della carriera di concetto
3 impiegati della carriera esecutiva	2 impiegati della carriera esecutiva
1 impiegato della carriera ausiliaria	1 impiegato della carriera ausiliaria

(*) Al servizio di educazione fisica sono assegnati un impiegato della carriera esecutiva ed un impiegato della carriera ausiliaria.

TABELLA *D*

ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA PROVINCIALE ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA ITALIANA.

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti	Parametri	Anni di permanenza
III/A	Direttore di divisione	5	530	
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Direttore di sezione	6	307	4
V/A	Consigliere		257	2
		11 (*)		

(*) Dei quali 1 per la formazione professionale.

TABELLA *E*

ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA PROVINCIALE ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA TEDESCA.

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti	Parametri	Anni di permanenza
II/A	Intendente	1	—	—
III/A	Direttore di divisione	5	530	
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Direttore di sezione	6	307	4
V/A	Consigliere		257	2
		12 (*)		

(*) Dei quali 1 addetto alla formazione professionale.

TABELLA *F*

ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA PROVINCIALE ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE LOCALITA' LADINE.

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti	Parametri	Anni di permanenza
III/A	Direttore di divisione	1	530	
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Direttore di sezione	1	307	4
V/A	Consigliere		257	2

TABELLA *G*

Quadro 1 - ORGANICI DEI SEGRETARI E DEI COADIUTORI DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, NONCHE' DEI COADIUTORI DEI CIRCONDARI E CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE MATERNE.

a) *Circoli didattici delle scuole elementari*:

Numero delle classi	Segretari	Coadiutori
fino a 9	1	—
da 10 a 34	1	1
da 35 a 54	1	2
da 55 a 69	1	3
da 70 a 84	1	4
da 85 a 99	1	5
da 100 a 114	1	6
da 115 a 129	1	7

Ai fini della determinazione del numero dei coadiutori spettanti alle direzioni dei circoli didattici, per quei circoli nei quali più classi siano attribuite alla titolarità di un solo docente della lingua d'insegnamento usata nella scuola, ciascun gruppo di esse si considera come una sola classe.

Le classi di doposcuola od a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonchè di attività di educazione popolare o permanente, anche detti corsi vengono conteggiati come classi.

b) *Circondari e circoli didattici delle scuole materne*:

1 coadiutore per ogni circondario o circolo didattico.

Quadro 2 - ORGANICI DEI SEGRETARI E DEI COADIUTORI DELLE SCUOLE MEDIE.

Numero delle classi	Segretari	Coadiutori
fino a 8	1	—
da 9 a 16	1	1
da 17 a 24	1	2

Qualora la scuola funzioni con numero di classi superiore a 24, il numero degli applicati aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo.

Le classi di doposcuola od a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonchè di attività di educazione popolare o permanente, anche detti corsi vengono conteggiati come classi.

Quadro 3 - ORGANICI DEI SEGRETARI E DEI COADIUTORI DEI LICEI CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE SCUOLE MAGISTRALI.

Numero delle classi	Segretari	Coadiutori	Aiutanti tecnici
fino a 3	1	—	—
da 4 a 8	1	—	1
da 9 a 16	1	1	1
da 17 a 32	1	2	1
da 33 a 48	1	3	1
da 49 a 50	1	4	1

Negli istituti con un numero di classi superiore a 50, il numero dei coadiutori aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

Qualora nell'istituto o scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali nonchè di attività di educazione popolare o permanente, anche detti corsi vengono conteggiati come classi.

Quadro 4 - ORGANICI DEI SEGRETARI E DEI COADIUTORI DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI.

Numero delle classi	Segretari	Coadiutori	Magazzinieri	Aiutanti tecnici
fino a 12	1	1	1	—
da 13 a 24	1	2	1	—
da 25 a 32	1	3	1	(*)
da 33 a 40	1	4	2	—
da 41 a 48	1	5	2	—
da 49 a 50	1	6	2	—

(*) Secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto, in relazione alle specifiche esigenze, con le modalità di cui all'art. 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei coadiutori aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

Qualora nell'istituto o scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonchè di attività di educazione popolare o permanente, anche detti corsi vengono conteggiati come classi.

Negli istituti tecnici industriali ed agrari e negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e per l'agricoltura, il numero dei coadiutori aumenta ulteriormente di 1 unità per ogni gruppo di 10 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo; il numero dei magazzinieri aumenta di 1 unità dopo la ventesima classe per ogni gruppo di 10 classi, a partire dalla prima di ogni gruppo.

Negli istituti tecnici femminili, negli istituti tecnici commerciali e per geometri, negli istituti professionali femminili e per il commercio il numero dei coadiutori aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ma in ogni caso fino al massimo di 6.

Quadro 5 - ORGANICI DEI SEGRETARI E DEI COADIUTORI DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE.

Numero delle classi	Segretari	Coadiutori	Magazzinieri	Aiutanti tecnici
fino a 12	1	1	1	1
da 13 a 24	1	2	1	1
da 25 a 32	1	3	1	1
da 33 a 40	1	4	1	1
da 41 a 48	1	5	1	1
da 49 a 50	1	6	1	1

Negli istituti con numero di classi superiore a 50, il numero dei coadiutori aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonchè di attività di educazione popolare o permanente, anche detti corsi vengono conteggiati come classi.

Negli istituti d'arte il numero dei coadiutori aumenta ulteriormente di 1 unità per ogni gruppo di due sezioni, il numero dei magazzinieri aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 10 classi, a partire da 20 classi.

Nei licei artistici il numero dei coadiutori aumenta di 1 unità per ogni corso completo.

Quadro 6 - ORGANICI DEL PERSONALE DIRETTIVO, DI CONCETTO ED ESECUTIVO DEI CONSERVATORI DI MUSICA.

Numero delle classi	Direttori amministrativi	Segretari economi	Coadiutori
qualsiasi numero	1	1	5

Quadro 7 - ORGANICI DEI BIDELLI DELLE SCUOLE MEDIE, DEI LICEI CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE SCUOLE MAGISTRALI, DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEI LICEI ARTISTICI ED ISTITUTI D'ARTE, E DEI CONSERVATORI DI MUSICA.

Numero delle classi	Bidelli
fino a 7	2
da 8 a 13	3
da 14 a 19	4
da 20 a 27	5
da 28 a 35	6
da 36 a 43	7
da 44 a 51	8

a) Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici;

b) Negli istituti o scuole con numero di classi superiore a 51 il numero dei bidelli aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 6 classi, a partire dalla prima di ogni gruppo;

c) Qualora l'istituto o la scuola funzioni in più sedi (succursali o sezioni staccate) il numero dei bidelli aumenta di 1 unità per ogni succursale o sezione staccata;

d) Nelle scuole o istituti forniti di palestra, il numero dei bidelli, è aumentato di 1 o 2 unità a seconda che vi siano almeno 9 classi o che ve ne siano più di 22. Quando la palestra è comune a più scuole o istituti, le rispettive classi si sommano ed i bidelli sono assegnati all'istituto o scuola che amministra la palestra;

e) Qualora nell'istituto o scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonchè di attività di educazione popolare o permanente, il numero dei bidelli è aumentato di 1 unità;

f) Qualora l'istituto o scuola funzioni in più edifici dello stesso comune, il numero dei bidelli spettante alla scuola o all'istituto stesso verrà equamente ripartito, tenuto conto del numero delle classi funzionanti in ciascun edificio;

g) Per le comprovate esigenze di carattere straordinario derivanti da attività scolastiche e parascolastiche svolgentisi nell'ambito della scuola o istituto, al di fuori dei normali turni di servizio, il capo della scuola o istituto può preventivamente autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per il numero delle ore strettamente necessarie allo scopo. Tali prestazioni non potranno comunque superare le 30 ore mensili per ciascun bidello;

h) Gli organici stabiliti nel quadro suindicato, tenuto conto di quanto disposto dalla precedente lettera *b*), sono ridotti del 50 % per quelle scuole o istituti per i quali l'amministrazione provinciale provveda altrimenti all'effettuazione dei servizi di pulizia. A tale scopo la frazione dispari di posto, eventualmente risultante si considera unità intera a favore dei bidelli.

(5085)

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 maggio 1975, n. **17**.

Modalità di presentazione delle candidature per le elezioni comunali e provinciali per i cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 e norme in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del 3 maggio 1975*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i cittadini la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, la presentazione della candidatura per le elezioni comunali e provinciali può essere fatta anche con riserva di produrre il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

La presentazione del certificato va comunque effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 39 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita ».

Art. 3.

Le modalità di espressione del voto di preferenza indicate nell'articolo precedente valgono anche per l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane.

L'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a modificare le caratteristiche delle schede di votazione in conformità a quanto stabilito nella presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 maggio 1975

BONFIGLIO

MURATORE

(4897)

LEGGE 12 maggio 1975, n. **18**.

Piano regionale d'interventi per il periodo 1975-1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del 17 maggio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le risorse finanziarie previste dall'art. 3 della presente legge sono destinate a progetti di investimento relativi ai settori appresso indicati: difesa ed organizzazione del suolo, sviluppo dei diversi comparti dell'agricoltura ed infrastrutture, valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e monumentale, attrezzature culturali e sportive, incentivazioni alberghiere, sviluppo dell'apparato produttivo industriale, credito commerciale e artigiano, tutela dell'ambiente ed organizzazione del territorio, interventi sociali.

Con successive leggi della Regione si provvederà all'attuazione degli interventi indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Le spese autorizzate dalla presente legge, con esclusione di quelle previste dall'art. 6, terzo e quarto comma, saranno iscritte nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Le spese per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge sono ripartite negli anni finanziari dal 1975 al 1980, come previsto dalla tabella annessa.

Art. 3.

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede quanto a L. 561.011 milioni con le risorse finanziarie della Regione specificate alle successive lettere *a*), *b*) e *c*) e quanto a L. 420.000 milioni con la provvista di fondi sul mercato finanziario.

Le risorse finanziarie della Regione di cui al precedente comma sono costituite:

	(milioni di lire)
a) dalle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 1° novembre 1973, n. 735:	—
accertate a tutto il 31 dicembre 1974 . . .	129.420
previste per gli anni finanziari dal 1975 al 1977	338.050
b) dalle sopravvenienze attive derivanti dalla gestione del Fondo di solidarietà nazionale:	
accertate a tutto il 31 dicembre 1974 al netto delle utilizzazioni effettuate	7.570
previste per gli anni finanziari dal 1975 al 1980 al netto degli oneri di cui al successivo art. 6, primo e secondo comma	78.782
c) da parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1973	7.189

Art. 4.

Per la provvista dei fondi di cui al precedente art. 3, il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni quindici per l'ammontare complessivo di L. 420 000 milioni, ripartiti in tre quote annuali di eguale importo, da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1975, 1976 e 1977.

La somministrazione dei mutui di cui al precedente comma è subordinata alle necessità di cassa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 5.

All'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 4 ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi sono destinati, per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1991, gli *stanziamenti annui sottoindicati:*

	(milioni di lire)
1975	17.580
1976	35.160
dal 1977 al 1989	52.740
1990	35.160
1991	17.580

Le quote capitali relative all'ammortamento dei mutui e le quote interessi e spese connesse sono poste rispettivamente a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e del bilancio della Regione.

Art. 6.

Alla copertura delle spese per quote capitali di ammortamento dei mutui, valutate per l'anno finanziario 1975 in L. 4.769 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 2153 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario medesimo.

Alle spese ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1975 si fa fronte con parte delle sopravvenienze attive derivanti dalla gestione del Fondo di solidarietà nazionale e, ove occorra, con parte delle assegnazioni disposte dallo Stato a titolo di contributo di cui all'art. 38 dello Statuto.

Alla copertura delle spese per il pagamento degli interessi ed oneri connessi, valutate per l'anno finanziario 1975 in L. 12.811 milioni, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1973.

Alle spese ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1975 si provvede utilizzando, in via prioritaria, parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 7.

Gli stanziamenti per interessi ed oneri connessi relativi all'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 4, qualora non abbia luogo la somministrazione dei mutui stessi, saranno destinati, negli esercizi successivi a quello cui si riferiscono, prioritariamente e fino alla concorrenza dell'importo complessivo di L. 99.029 milioni, alla attuazione di interventi nei settori indicati all'art. 1 della presente legge.

In tal caso, gli stanziamenti per interessi ed oneri connessi, da utilizzare a norma del presente articolo, costituiranno, alla chiusura dell'esercizio di competenza, economie di spesa.

Le spese relative agli interventi di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio della Regione.

Art. 8.

Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 1° novembre 1973, n. 735, e le sopravvenienze attive che a qualsiasi titolo saranno versate al Fondo di solidarietà nazionale verranno imputate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio del Fondo stesso ed utilizzate ai sensi dell'art. 7, primo comma, della presente legge.

Art. 9.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del Fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1975

BONFIGLIO

Tabella della ripartizione per anni finanziari degli interventi previsti dal piano (art. 2, secondo comma).

Anni finanziari	Interventi (milioni di lire)
1975	342.460
1976	306.034
1977	301.369
1978	10.962
1979	10.429
1980	9.757
Totale	981.011

Visto: BONFIGLIO

LEGGE 12 maggio 1975, n. **19**.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1957, n. 50, recante provvidenze per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 17 *maggio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze disposte dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 50, sono estese alla ricerca di fisica relativa alla struttura della materia.

Art. 2.

L'art 3 della citata legge regionale 5 agosto 1957, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Al fine di coordinare le iniziative di cui all'art. 1 e provvedere alla redazione del piano di spesa di cui all'articolo precedente è istituito un comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia, con sede presso la presidenza della Regione.

I membri del comitato vengono nominati con decreto del presidente della Regione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comitato è presieduto dal presidente della Regione.

Il comitato elegge nel suo seno un vice presidente.

Il comitato è composto:

a) dal direttore del centro siciliano di fisica nucleare o da un suo rappresentante;

b) da quattro docenti di materie di fisica, di cui due ordinari e due incaricati, per ciascuna delle facoltà di scienze delle università siciliane;

c) da due docenti di materie di fisica, di cui uno incaricato, delle facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo;

d) da due docenti di materie di fisica, di cui uno incaricato, delle facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

I componenti del comitato di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono eletti da tutti i docenti di materie di fisica delle rispettive facoltà.

L'elenco dei docenti delle materie di fisica di ciascuna facoltà è definito dai rispettivi consigli di facoltà, secondo la composizione prevista dai provvedimenti urgenti per l'Università di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Ogni elettore ha diritto ad esprimere due preferenze nel caso delle facoltà di scienze, una negli altri casi.

Fa, altresì, parte del comitato un docente eletto nell'ambito di un istituto di chimica generale operante presso una università siciliana, nel quale si svolgono ricerche nel campo della struttura della materia.

Il comitato potrà essere integrato da un componente designato dal comitato nazionale per le ricerche di fisica nucleare ».

Art. 3.

Per ciascun esercizio il comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia predispone un piano dell'attività da svolgere.

Sulla base del piano di cui al comma precedente, le somme stanziate per le ricerche nucleari e di struttura della materia in Sicilia sono accreditate ai rettori delle università siciliane ed al direttore del centro siciliano di fisica nucleare e di struttura della materia, nella misura dell'80 per cento entro tre mesi dall'approvazione del bilancio regionale e per il restante 20 per cento a presentazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente.

La distribuzione delle somme nell'ambito dei vari istituti universitari e del centro siciliano di fisica nucleare e di struttura della materia è effettuata dal rettore e dal direttore, in conformità alle determinazioni del comitato.

Il comitato si riunisce almeno tre volte l'anno ed opera sulla base di un regolamento interno, che sarà emanato dal presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le relazioni scientifiche, le richieste di finanziamento e gli atti del comitato sono pubblici.

Al fine di verificare lo stato della ricerca nel campo della fisica in Sicilia, di predisporre gli eventuali piani di sviluppo della ricerca medesima e di consentire alla Regione di concorrere alla definizione della politica nazionale nel settore, il comitato, ogni tre anni, predispone una apposita relazione ed organizza una conferenza scientifica regionale pubblica.

Art. 4.

La spesa annua autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 50, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, a L. 250 milioni.

Art. 5.

Al fine di accelerare il potenziamento e la qualificazione della ricerca e la valorizzazione delle risorse della Sicilia e nel contesto degli interventi ordinari e speciali degli organi nazionali della ricerca scientifica è autorizzato, per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, uno stanziamento straordinario annuo di L. 500 milioni, da destinare ad integrazione fino ad un massimo del 50 per cento per opere, attrezzature ed impianti fissi, per la realizzazione di progetti di fisica, predisposti dagli organi nazionali di ricerca, in accordo, tramite convenzione, con le istituzioni siciliane interessate alle ricerche di fisica ed in armonia con il piano di attività di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Al maggior onere di L. 650 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi successivi si provvede con il maggior gettito delle entrate tributarie.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1975

BONFIGLIO

LEGGE 12 maggio 1975, n. 20.
Interventi urgenti per le lotte fitosanitarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 17 *maggio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e lo Ente per lo sviluppo agricolo in Sicilia, nei casi di gravi infezioni ed infestazioni parassitarie alle colture accertate e dichiarate tali dagli osservatori regionali per le malattie delle piante ed interessanti comprensori di notevole estensione, sono autorizzati ad intervenire direttamente, con le disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, adottando le necessarie misure, con procedure di urgenza avvalendosi, ove necessario, dell'opera di ditte specializzate che operano nel settore e che diano ampie garanzie per un immediato ed efficace intervento.

Art. 2.

Qualora l'Ente di sviluppo agricolo non disponga nel proprio bilancio di adeguati stanziamenti da destinare agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, l'assessore regionale per la agricoltura e le foreste può disporre il versamento al predetto Ente delle necessarie somme prelevandole dal cap. 21142 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, relativo agli interventi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

Per gli interventi e le iniziative che saranno attuati dallo assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dai propri uffici periferici in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, elevate con l'art. 40, penultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono quintuplicati.

Per gli interventi di cui al precedente articolo l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi di approvazione e finanziamento dei relativi programmi, è autorizzato a indire la gara di appalto e procedere all'affidamento dei relativi lavori.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente di sviluppo agricolo, per gli interventi di cui al precedente art. 1, sono autorizzati, altresì, a procedere all'affidamento diretto a trattativa privata dei relativi lavori.

Art. 4.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad intervenire nei modi e nei termini previsti dagli articoli precedenti per le infestazioni del papiro del fiume Ciane.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sugli interventi previsti nella presente legge, dà comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 6.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere di un'apposita commissione di esperti e di rappresentanti delle categorie professionali, adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione di infezioni ed infestazioni alle colture.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di L. 20 milioni da destinare agli osservatori regionali per le malattie delle piante operanti nel territorio dell'isola, per il potenziamento dell'attività sperimentale e di ricerca e per lo acquisto e la manutenzione della necessaria attrezzatura.

Art. 8.

All'onere di L. 20 milioni ricadente sul bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 12 maggio 1975, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 17 *maggio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL, dagli enti di assistenza giuridicamente riconosciuti e dalle cooperative previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, nonchè da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata, vengono ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione ».

Le aree di impianto dei predetti edifici sono escluse dalla cessione di cui al comma precedente e restano di proprietà del demanio regionale.

I titolari del contratto di locazione divenuti proprietari in forza della presente legge, possono demolire e ricostruire gli alloggi per volumi eguali o inferiori a quelli preesistenti e con il rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente da computarsi fino alla data della presentazione della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio medesimo.

Il valore venale è determinato da una o più commissioni nominate dall'assessore regionale per i lavori pubblici, ed aventi sede presso l'assessorato medesimo.

Ciascuna commissione è composta da:

1) un dirigente dell'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici che la presiede;

2) un dirigente amministrativo in servizio presso il predetto assessorato;

3) un ingegnere dei servizi tecnici erariali designato dal capo di un ufficio tecnico erariale avente sede nella Regione;

4) un dirigente amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale delle finanze tutte le volte in cui si tratti di determinare il prezzo di cessione degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL;

5) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designato dalle stesse.

Partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo un rappresentante dell'ente proprietario.

Per gli edifici costruiti con il contributo della Regione ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il prezzo di cessione degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi regionali.

Il valore venale determinato dalla commissione dovrà essere a cura di questa comunicato all'assessorato regionale dei lavori pubblici ed agli enti proprietari interessati ».

Art. 3.

Gli alloggi costruiti con i fondi della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, vanno considerati costruiti a totale carico della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26.

Art. 4.

Il penultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla commissione nonchè il prezzo di cessione, e quindi provvedono, entro sessanta giorni, alla stipula del contratto ».

Art. 5.

Ove in edifici destinati ad alloggi, da cedere in proprietà in base alla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari titolari del contratto di locazione, con le modalità previste dalla citata legge e dalla presente.

Il prezzo di cessione è determinato con le stesse modalità previste per gli alloggi.

Art. 6.

All'art. 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora non sia possibile, per qualunque causa, determinare con precisione il costo di costruzione di cui al precedente comma, vi provvede con equo apprezzamento sulla base degli elementi disponibili, la commissione di cui all'art. 2.

Analogamente si provvede, ricorrendo la stessa ipotesi, per il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 2.

Per la determinazione del prezzo di cessione, in ogni caso, si terrà anche conto del valore millesimale di ogni singolo alloggio (o locale diverso) rispetto al lotto di cui fa parte.

Preliminarmente, a cura dell'ente gestore, ove non abbia già provveduto, sarà compilata la tabella millesimale di ogni lotto di alloggi da cedere, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 2.

Le spese per la compilazione della tabella millesimale sono poste a carico degli assegnatari ».

Art. 7.

La competenza a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi (e degli altri locali) costruiti a totale carico della Regione è attribuita all'assessorato regionale dei lavori pubblici, mentre la competenza a stipulare i conseguenziali contratti è attribuita all'assessorato regionale delle finanze.

La competenza a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL, è attribuita all'assessorato regionale delle finanze.

Art. 8.

Al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, è aggiunto il seguente inciso:

« Per gli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL il consenso viene dato dall'assessorato regionale delle finanze ».

Art. 9.

Fino alla data del passaggio in proprietà ai rispettivi locatari, l'assessorato regionale delle finanze è autorizzato a provvedere, anche in deroga a pattuizioni contrarie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL, senza rivalsa nei confronti dei locatari, nonché alle eventuali opere di completamento.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1975

BONFIGLIO

MANNINO - PINO

LEGGE 12 maggio 1975, n. 22.

Proroga della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, e successive aggiunte e modificazioni, che istituisce corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dal calzaturificio Leone di Palermo, costituitisi in cooperativa (CO.SIL.CA.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 17 *maggio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I corsi di riqualificazione e di perfezionamento professionale istituiti dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione con legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, e successive aggiunte e modificazioni, in favore dei lavoratori già dipendenti dal calzaturificio Leone di Palermo, costituitisi in cooperativa (CO.SIL.CA.), sono prorogati di 234 giorni effettivi e la loro gestione resta affidata all'Ente confederale addestramento professionale di Palermo.

Art. 2.

Fino al 31 marzo 1975 per lo svolgimento dei corsi restano validi i criteri di cui agli articoli 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, e 6 della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 3.

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1975, nei confronti dei lavoratori - soci della cooperativa CO.SIL.CA. e dell'ente gestore dei corsi è praticato il trattamento conforme ai coefficienti economici relativi alle provvidenze stabilite dal regolamento (CEE) n. 2397/71, di cui al progetto CO.SIL.CA. già inoltrato per il parziale finanziamento al Fondo sociale europeo.

Art. 4.

Le somme occorrenti per le finalità di cui ai precedenti articoli saranno stanziate a favore dell'ente gestore con le modalità di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 3.

Il rendiconto finale delle spese sostenute dall'E.C.A.P., redatto secondo le istruzioni impartite dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione in conformità alle norme comunitarie, sarà presentato, entro trenta giorni dalla chiusura dei corsi, all'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, il quale, dopo averne curato la revisione, lo trasmetterà all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 5.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato inoltre a corrispondere ai lavoratori indicati al precedente art. 1 un'indennità *una tantum* per un importo complessivo di L. 54 milioni, ripartito in parti eguali per ogni lavoratore.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 316 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 12 maggio 1975, n. 23.

Interventi per la diffusione della cultura musicale nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 17 *maggio* 1975

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, fino all'ammontare massimo annuo di lire 130 milioni, contributi, nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute, a favore delle associazioni concertistiche non aventi fini di lucro, regolarmente costituite e che svolgono attività musicale strutturata in organici cicli annuali di concerti di musica sinfonica, cameristica e corale di alto livello artistico.

Al momento della ripartizione dei contributi di cui al comma precedente si dovranno tenere in particolare considerazione quelle associazioni i cui programmi e la cui attività siano diretti alla diffusione della cultura musicale presso i giovani, anche attraverso l'organizzazione di attività propedeutiche e la concessione a loro favore di condizioni di accesso ai concerti particolarmente vantaggiose.

Dovrà essere, altresì, tenuta in particolare considerazione l'attività svolta nei centri con popolazione inferiore ai duecentomila abitanti.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche per attività svolta al di fuori della località in cui abbia sede l'associazione beneficiaria, purchè tale attività si svolga in centri dove non esista alcuna associazione locale e la cui programmazione artistica abbia i requisiti di organicità a livello artistico, richiesti dal primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati sentito il parere di una commissione di esperti, che dovrà proporre l'ammontare dei contributi dopo essersi espressa sull'interesse culturale della programmazione artistica, tenendo presente il suo livello, l'organicità dei cicli, il numero delle manifestazioni oggetto delle singole istanze di contributo e l'impegno organizzativo a favore delle attività propedeutiche per una maggiore diffusione della cultura musicale presso i giovani.

Tale commissione di esperti di durata quadriennale dovrà essere costituita entro il termine massimo di giorni quarantacinque dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La commissione è presieduta dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o, in sua assenza, dal direttore regionale dell'assessorato, ed è composta:

a) dal direttore regionle dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

b) dal direttore del conservatorio di musica di Palermo;

c) dal direttore artistico dell'orchestra sinfonica siciliana;

d) da un rappresentante designato dall'Associazione italiana attività concertistiche (A.I.A.C.) aderente all'AGIS;

e) da due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche (U.S.A.C.) di cui uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche operanti in centri con popolazione inferiore ai duecentomila abitanti.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dirigente regionale dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti preposto al gruppo di lavoro competente in materia di attività musicali.

Art. 3.

Alle associazioni concertistiche di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi, non superiori a lire 20 milioni per ciascuna di esse, per l'acquisto di strumenti musicali e di attrezzature atte a migliorare e a rendere agibile la sala ove si svolgono o si intendono svolgere le manifestazioni musicali.

L'associazione richiedente dovrà impegnarsi a destinare l'uso degli strumenti e delle attrezzature per i suoi fini istituzionali per un periodo non inferiore ad anni dieci.

In caso di cessazione di attività l'associazione ha l'obbligo di darne comunicazione all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che potrà destinare tali strumenti e attrezzature di sala ad altre associazioni che ne facciano richiesta.

Art. 4.

I contributi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono corrisposti ai beneficiari nella seguente misura:

il 60 per cento al momento dell'assegnazione del contributo stesso;

il 40 per cento a presentazione di regolari titoli giustificativi di spesa.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la maggiore spesa di L. 70 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Per le finalità di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da ripartire nei due esercizi finanziari 1975 e 1976.

All'onere derivante dell'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi successivi si provvede con parte del maggiore gettito delle entrate tributarie.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1975

BONFIGLIO

MACALUSO

(4898)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 35.

Interventi per il finanziamento di opere di edilizia ospedaliera e psichiatrica sul territorio dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri indicati nell'allegato alla presente legge sono autorizzati, in deroga all'art. 3, lettera *g*), della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, a contrarre mutui di durata non superiore ai trentacinque anni ad un tasso non superiore al 13,00 % annuo, per il finanziamento delle opere ospedaliere, ivi comprese le attrezzature, nonchè per l'acquisto di strutture edilizie e corrispondenti attrezzature ospedaliere esistenti, di cui al suddetto allegato.

Alle stesse condizioni è autorizzata la contrazione di mutui da parte dei comuni proprietari di immobili destinati in atto all'assistenza ospedaliera e da questi a qualsiasi titolo affidati in gestione ad enti ospedalieri, nonchè delle amministrazioni provinciali indicate nello stesso allegato per il finanziamento di opere di edilizia psichiatrica.

Le autorizzazioni, di cui al presente articolo, si riferiscono anche ad opere la cui costruzione sia ultimata o in fase avanzata di esecuzione, ovvero che siano già state appaltate, se nel frattempo siano intervenute variazioni di prezzo o siano state approvate perizie di variante, sempre secondo quanto risulta dall'allegato.

Art. 2.

I mutui di cui al primo comma dell'articolo precedente saranno assunti con deliberazione del consiglio d'amministrazione degli enti ospedalieri, previo il parere di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Si applicano alle suddette opere le norme di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5, in quanto applicabili.

Le norme di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, si applicano anche alle opere finanziate ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

La regione Emilia-Romagna concede contributi annui costanti fino ad un massimo di trentacinque anni, in ragione del cento per cento della rata di ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri e dai comuni ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

La Regione contribuisce altresì, negli stessi termini di cui al primo comma, al finanziamento delle opere di edilizia psichiatrica di cui in allegato, fino ad un massimo del cento per cento della rata di ammortamento dei mutui contratti dalle amministrazioni provinciali.

Tali contributi saranno erogati dalla Regione direttamente agli istituti di credito preposti al finanziamento, alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui.

Art. 4.

Le disponibilità residue accertate sul limite di impegno trentacinquennale di cui al primo comma dell'art. 1, nonchè le disponibilità derivanti dalle revoche rese possibili dall'applicazione del primo comma dell'art. 23 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5, costituiscono un fondo di riserva da utilizzarsi da parte della giunta regionale, per la concessione dei contributi annui costanti occorrenti per il finanziamento di eventuali maggiori spese derivanti da aumenti di asta, da revisione prezzi, da comprovate maggiori necessità emerse nel corso dei lavori. Detti fondi possono essere altresì utilizzati per il finanziamento di ulteriori opere da definire con atto deliberativo del consiglio regionale.

Art. 5.

Qualora l'importo dei lavori determinato in sede di collaudo, comprensivo delle spese relative a perizie suppletive e di variante e aumentato, ove spetti, degli oneri eventuali per revisione dei prezzi, risulti inferiore alla somma mutuata ed ammessa a contributo, il corrispondente contributo in conto ammortamento verrà opportunamente ridotto con il decreto di omologazione degli atti di collaudo.

Le somme che si renderanno in tale modo disponibili sul limite di impegno andranno ad aggiungersi al fondo di riserva di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

I mutui contratti nell'ambito della autorizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge sono erogati dall'istituto mutuante, in ratei determinati sulla base delle modalità indicate dall'articolo 21 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5.

Gli interessi maturati sulle somme non erogate vengono corrisposti annualmente dall'istituto mutuante direttamente alla regione Emilia-Romagna: per intiero, nel caso dei mutui contratti dagli enti ospedalieri; in proporzione alla percentuale di contributo assegnata sulla rata di ammortamento, nel caso dei mutui contratti dalle amministrazioni provinciali.

Art. 7.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente art. 3, è stabilito per l'esercizio finanziario 1975 un limite d'impegno di L. 2.723.000.000. A tal fine è autorizzata la iscrizione nei bilanci di previsione, a partire dal 1975 fino al 2009, di un apposito capitolo di spesa dotato di una annualità di stanziamento pari al limite d'impegno di cui sopra, la cui copertura finanziaria è assicurata annualmente dalla corrispondente assegnazione statale sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'esercizio finanziario 1975, all'onere di L. 2.723.000.000 l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, sul quale la somma si è resa disponibile in

seguito alla assegnazione di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1974, ricorrendo alla facoltà consentita dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 8.

E' approvato l'elenco allegato alla presente legge.

Il consiglio regionale, con proprie deliberazioni, può apportare modificazioni al suddetto elenco.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L. 2.723.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 65120. — Contributi in conto interessi per il finanziamento di opere di edilizia ospedaliera e psichiatrica e relative attrezzature, sul territorio dell'Emilia-Romagna (c.n.i.) - (titolo II, sezione III, categoria 11ª, rubrica I) . . L. 2.723.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 maggio 1975

FANTI

(*Omissis*).

(5089)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **36.**

Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli I.A.C.P. o da essi gestiti, nonchè per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per la manutenzione straordinaria di edilizia residenziale pubblica

Per agevolare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia economica e popolare di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari, sono concessi contributi annui costanti, fino ad un massimo di quindici annualità, nella misura massima del 5% sull'importo degli investimenti deliberati dal consiglio d'amministrazione dell'ente.

Art. 2.

Contributi per la ristrutturazione e il risanamento di edilizia residenziale pubblica

Per agevolare gli interventi di ristrutturazione di interi complessi di edilizia economica e popolare compresi nei centri urbani di proprietà o in gestione agli I.A.C.P. e di quelli delle cooperative a proprietà indivisa, è prevista la concessione di contributi annui costanti, fino ad un massimo di quindici annualità, nella misura massima del 5% sull'importo degli investimenti deliberati dal consiglio d'amministrazione dello ente.

Le somme stanziate per la concessione di contributi di cui al presente articolo, nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, saranno riservate almeno per il 70% agli I.A.C.P.

Art. 3.

Contributi a favore di cooperative per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Per agevolare gli interventi di costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa o individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, già fruenti di contributo ai sensi dell'art. 68, lettera *b*), e art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero agevolata già fruente di contributo statale, sono concessi contributi annui costanti fino ad un massimo di quindici annualità nella misura massima del 5% a favore delle cooperative a proprietà indivisa e nella misura massima del 2% a favore delle cooperative a proprietà individuale, sull'importo degli investimenti programmati.

Qualora trattisi di programmi già in corso di esecuzione, i contributi potranno essere concessi solo se i lavori siano iniziati dopo la data del 22 giugno 1972.

Le somme stanziate per la concessione di contributi di cui al presente articolo, nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, saranno riservate fino al 90% alle cooperative a proprietà indivisa.

Art. 4.

Richieste per la concessione dei contributi

I contributi sono corrisposti in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio 1974. La richiesta di concessione dei contributi diretta al presidente della giunta va inoltrata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al consorzio regionale fra gli istituti autonomi case popolari dell'Emilia-Romagna, corredata da atti deliberativi del consiglio d'amministrazione dell'ente interessato relativi all'intervento e allo stato delle operazioni per l'assunzione del corrispondente mutuo, nonchè da una relazione tecnico-economico-sociale concernente l'intervento programmato.

Art. 5.

Richieste per la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie

Le richieste di concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono inoltre essere corredate, all'atto della presentazione entro i termini di cui all'art. 4:

a) dalle deliberazioni comunali relative alla assegnazione delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di quelle indicate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concesse in proprietà o in diritto di superficie per gli interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo statale ed esclusivamente mediante diritto di superficie per gli interventi di edilizia sovvenzionata o convenzionata di cui agli articoli 68, lettera *b*), e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) da una dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti il numero dei soci della cooperativa aventi i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè l'indicazione degli estremi del contributo statale richiamato dall'art. 3 della presente legge;

c) da una copia notarile dell'atto costitutivo della cooperativa e dello statuto munito degli estremi di registrazione;

d) da un certificato di iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio;

e) dall'estratto notarile del libro-soci, da cui risulti il numero complessivo dei soci che non figurano nell'atto costitutivo.

Il consorzio regionale fra gli I.A.C.P., incaricato della verifica e del coordinamento delle richieste di contributi, potrà invitare gli enti interessati, a fornire, entro un congruo termine, ogni altra utile documentazione.

Art. 6.

Adempimenti di competenza del consorzio regionale fra gli I.A.C.P.

Il consorzio regionale fra gli I.A.C.P., entro quaranta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 4, in collaborazione con gli I.A.C.P. e con le organizzazioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, formulerà alla giunta regionale proposte per la formazione delle graduatorie relative ai diversi interventi previsti dalla presente legge, tenendo conto prevalentemente delle incidenze economiche e sociali che possono derivare dagli interventi medesimi, della loro ubicazione e importanza in relazione alle esigenze locali e comprensoriali di edilizia residenziale pubblica, nonchè della consistenza dei singoli interventi, considerando, in riferimento a ciascuna area comprensoriale, gli interventi di maggiore entità.

Per le richieste avanzate dalle cooperative ai sensi dello art. 3, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle condizioni economiche e sociali dei soci stessi e del loro nucleo familiare.

La giunta regionale predisporrà i programmi e le relative graduatorie per la loro approvazione e per la concessione del contributo da parte del consiglio regionale.

Art. 7.

Comunicazioni agli enti interessati beneficiari in ordine alla concessione del contributo

Il presidente della giunta regionale, o suo delegato, comunica agli enti interessati compresi utilmente nelle graduatorie approvate il termine in cui dovrà essere trasmesso alla Regione copia del progetto di intervento approvato dai competenti organi, contenente la precisazione dei termini di ultimazione dei lavori nonchè copia della adesione di massima da parte dell'ente mutuante o del contratto di mutuo.

Il presidente della giunta o suo delegato potrà richiedere i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione di ogni singolo socio dichiarata dal presidente della cooperativa ai sensi della lettera *b*) dell'art. 5, nonchè ogni altra utile documentazione.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

La erogazione dei contributi compete alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o ad un componente della giunta stessa.

L'erogazione dei contributi inizia con la scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo ovvero, qualora trattisi di programmi in corso di costruzione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo.

I contributi potranno essere erogati agli enti beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con gli enti beneficiari interessati.

Art. 9.

Revoca dei contributi e subentro nella assegnazione del contributo revocato

Il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, salvo proroghe da concedersi dagli organi competenti, comporta la revoca del contributo.

Parimenti si procederà alla revoca del contributo in caso di violazione delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare, fatta salva ogni altra azione prevista dallo ordinamento giuridico dello Stato.

La revoca del contributo statale, di cui all'art. 3, o di quello regionale o la rinuncia dell'ente beneficiario, comporta il subentro nella assegnazione del contributo regionale della cooperativa immediatamente seguente nella medesima graduatoria compresa nei programmi approvati ai sensi dell'art. 5 comunque nei limiti delle rese disponibilità.

Art. 10.

Distribuzione delle somme stanziate tra i diversi tipi di intervento

Le somme stanziate nell'esercizio 1974 e negli esercizi successivi, per provvedere alla concessione di contributi di cui alla presente legge, saranno così distribuite:

non meno del 15 % per la concessione di contributi di cui all'art. 1;

non meno del 30 % per la concessione di contributi di cui all'art. 2;

non meno del 30 % per la concessione di contributi di cui all'art. 3,

fatto salvo quanto disposto agli articoli 2 e 3.

PARTE FINANZIARIA

Art. 11.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzato, per l'anno 1975, un limite di impegno di lire 1.000 milioni. Le annualità da iscriversi nello apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1975 al 1989 ammonta a lire 1.000 milioni.

Per l'esercizio 1975, alla spesa di lire 1.000 milioni la regione Emilia-Romagna provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale spesa nella voce n. 8 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, la regione Emilia-Romagna stanzierà altresì, sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari successivi al 1975, ulteriori limiti d'impegno, la cui copertura finanziaria sarà determinata con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione, e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281 di spettanza della Regione medesima.

Art. 12.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 1.000.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 72760. — Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli I.A.C.P. o da essi gestiti, nonchè per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata (c.n.i.) - (titolo II, sezione 4ª, rubrica 15ª, categoria 11ª) . L. 1.000.000.000

NORMA TRANSITORIA E FINALE

L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, limitatamente agli ulteriori limiti d'impegno che saranno stanziati sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari successivi al 1975, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui all'ultimo comma del precedente art. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 maggio 1975

FANTI

(5090)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. **37.**

Erogazione di contributi straordinari alle imprese private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori, in dipendenza della perequazione contrattuale dei lavoratori addetti per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, in conformità alle intese intervenute a livello nazionale, ed in carenza di concreti provvedimenti attuativi, al fine di consentire, nell'ambito del territorio regionale l'uniformità di trattamento fra i lavoratori del settore, nella più generale prospettiva della pubblicizzazione dei servizi di trasporto, corrisponde i mezzi finanziari necessari a conseguire la perequazione fra il trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori e quello del personale dipendente da imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna e di funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

La giunta regionale è incaricata di promuovere ogni iniziativa per ottenere il rimborso delle somme erogate in dipendenza della presente legge.

Art. 2.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale è autorizzata ad erogare, per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1975, contributi straordinari alle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione, per i servizi di competenza concessionale regionale, nonchè per quelli rimasti alla competenza concessionale degli organi centrali dello Stato e dei comuni, che in sostituzione del contratto nazionale di lavoro 10 dicembre 1970 (contratto ANAC), e in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria, applichino al proprio personale la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri.

Art. 3.

Il contributo straordinario di cui all'art. 2 viene fissato in L. 130 per autobus km di percorrenza, fino ad un massimo di km 17.000 annui per ogni agente addetto, frazionabile a mese.

La determinazione della percorrenza viene effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43.

La giunta regionale disporrà l'erogazione del contributo per bimestralità posticipate, distintamente per servizi di competenza regionale, statale e comunale, previo accertamento della effettiva applicazione della nuova normativa contrattuale, del numero dei lavoratori addetti e delle relative percorrenze.

Per i servizi di competenza statale e comunale l'erogazione è subordinata all'accertamento che l'impresa interessata non usufruisca di altri contributi allo stesso titolo.

Art. 4.

Per essere ammessi al beneficio di cui alla presente legge, ogni impresa dovrà presentare domanda in carta legale al presidente della giunta regionale, indirizzata all'assessorato regionale all'assetto territoriale, ai trasporti e all'edilizia. La domanda dovrà essere accompagnata dal testo dell'accordo o dell'intesa sottoscritta con i rappresentanti dei sindacati provinciali dei lavoratori del settore o da una dichiarazione del rappresentante legale attestante l'applicazione da parte della impresa richiedente del trattamento di perequazione indicato all'art. 2.

Alla scadenza di ogni bimestre, per ottenere l'erogazione del contributo l'impresa stessa dovrà presentare la dimostrazione documentale del numero dei lavoratori occupati nel predetto bimestre e delle percorrenze effettuate per ciascuna autolinea in concessione.

Per i bimestri eventualmente già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 5.

Con successiva legge regionale verranno determinate le modalità e le condizioni per l'erogazione dei contributi relativi al periodo 1° luglio 1974-28 febbraio 1975 e per il recupero delle somme anticipate con atti amministrativi dalla Regione.

Con la stessa legge verranno pure disciplinati i rapporti conseguenti alle anticipazioni effettuate con atti amministrativi per il periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'anno 1975 a complessive L. 1.500.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposito elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . L. 1.500.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 38220. — Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori in dipendenza della perequazione contrattuale dei lavoratori addetti già a contratto ANAC (c.n.i.) - (titolo I, sezione IV, categoria 4ª, rubrica 18ª) . L. 1.500.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 maggio 1975

FANTI

(5091)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. **38.**

Disciplina del commercio nei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commercio nei mercati all'ingrosso

Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti floricoli, delle piante, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compreso, delle carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che trasformati o conservati, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione statale in materia di commercio all'ingrosso che non attengano alla disciplina dei mercati di cui all'art. 117 della costituzione.

Art. 2.

Istituzione, progettazione e gestione dei mercati

La iniziativa per la istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui alla presente legge può essere assunta:

a) da comuni;

b) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali;

c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali, altri enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni dei produttori, cooperative di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico.

La giunta regionale, qualora riconosca l'idoneità delle iniziative, autorizza l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento del mercato sentito il parere della commissione consiliare competente e sentite le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), delle aziende pubbliche degli enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei movimenti cooperativi, delle associazioni professionali della produzione, del commercio all'ingrosso, di quello al dettaglio ed ambulante, dei commissionari-concessionari di mercato e dell'unione regionale delle camere di commercio.

I progetti tecnici, relativi ai mercati all'ingrosso istituiti dagli enti locali territoriali o dai loro consorzi, fino a che non sarà diversamente stabilito con la legge regionale sulla approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale, sono approvati dalla giunta regionale sentito il parere degli organi consultivi previsti dalla legge vigente in materia di opere pubbliche.

I progetti tecnici, relativi ai mercati all'ingrosso istituiti dagli altri enti o società indicati nel presente articolo, sono approvati dalla giunta regionale sentito il parere degli organi consultivi di cui al comma precedente.

L'approvazione dei progetti, di cui sopra, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere ai fini della espropriazione a termini di legge.

I mercati, compresi quelli già istituiti all'entrata in vigore della presente legge, sono gestiti:

a) dai comuni, in economia o mediante aziende speciali;

b) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali;

c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali, altri enti pubblici, di diritto pubblico, associazioni dei produttori, cooperative di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico.

I mercati alla produzione, istituiti a cura degli enti di cui al primo comma del presente articolo, possono essere dati in concessione, per la gestione ed eventualmente per la costruzione, a cooperative tra produttori o loro consorzi.

L'atto di concessione deve essere approvato, su conforme parere della commissione consiliare competente, dalla giunta regionale e dovrà prevedere le modalità per la gestione, nonchè determinare i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione stessa.

I corrispettivi di concessione dei magazzini e posteggi e le tariffe relative ai servizi di mercato dovranno essere fissati in modo che i proventi della gestione non possano essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento e adeguamento dei relativi impianti.

Ogni mercato deve avere un proprio bilancio e una propria gestione contabile. L'ente gestore deve tendere al pareggio del bilancio.

Art. 3.

Indicazioni programmatiche

Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare indicazioni programmatiche relative alla istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti, sentite le rappresentanze regionali degli enti e associazioni di cui al precedente art. 2, secondo comma.

Le autorizzazioni, di cui al precedente art. 2, saranno rilasciate dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni programmatiche approvate dal consiglio regionale, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17.

Art. 4.

Deleghe ai comuni

L'adozione dei regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 spetta alla Regione.

La funzione, di cui al primo comma, viene, con la presente legge delegata ai comuni nel cui territorio sono situati i mercati all'ingrosso.

I regolamenti di mercato devono essere adottati dai comuni, su proposta degli enti gestori, prima dell'entrata in funzione dei mercati stessi, previa consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle categorie economiche interessate e della camera di commercio.

Per i mercati già istituiti, la modifica dei regolamenti esistenti dovrà avvenire entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle norme transitorie.

Il regolamento non può contenere norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.

I regolamenti dovranno determinare i livelli minimi di attività cui subordinare la concessione dei magazzini e dei posteggi. I regolamenti dovranno inoltre indicare che l'assegnazione dei magazzini e dei posteggi venga data, a condizioni di parità, in via preferenziale alle cooperative dei produttori, nonchè prevedere una riserva adeguata di spazi ai produttori singoli o associati.

I comuni, in cui è situato il mercato, sono altresì delegati ad approvare i corrispettivi di concessione deliberati dall'ente gestore.

I rapporti relativi alle funzioni delegate sono così regolati.

a) nel corso della delega, il consiglio e la giunta possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi siano conformi al parere della commissione consiliare competente e siano stati sentiti gli enti delegati stessi;

b) i regolamenti-tipo, di cui al successivo art. 13, per i comuni nei cui territori sono situati i mercati all'ingrosso, hanno valore di direttiva.

In sede di approvazione dei predetti regolamenti-tipo, il consiglio regionale indicherà espressamente quali disposizioni di essi abbiano carattere vincolante.

Art. 5.

Commissione di mercato

Presso ogni mercato è istituita un'apposita commissione, presieduta dal sindaco del comune in cui ha sede il mercato o da un suo delegato, nominata dal consiglio del comune medesimo.

La commissione di mercato è composta da rappresentanti del comune sede di mercato, dell'ente istitutore, dell'ente gestore, della camera di commercio, dei movimenti cooperativi, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni di categoria della produzione, dell'industria di trasformazione, del commercio all'ingrosso, dei commissionari-concessionari del mercato, del commercio al dettaglio e del commercio ambulante, nonchè dall'ufficiale sanitario e, nel caso di mercati ittici o delle carni, dal veterinario comunale.

Il regolamento-tipo dovrà stabilire la composizione numerica della commissione e delle singole rappresentanze ed organizzazioni e, in relazione alla situazione locale e alla tipologia dei singoli mercati, potrà prevedere l'integrazione della commissione stessa con rappresentanti di altre categorie e con il rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

I rappresentanti del comune sede di mercato sono nominati dal consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di categoria sono scelti su indicazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.

Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

La commissione dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione di mercato ha il compito di esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo proposto dall'ente gestore, sugli orari delle operazioni di mercato, sui criteri per l'assegnazione dei punti di vendita, sui corrispettivi di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi, sul regolamento di mercato, sui provvedimenti disciplinari di cui all'art. 12, lettera *c*), adottati dall'ente gestore e su ogni altra questione che sarà stabilita dal regolamento di mercato. Decide, inoltre, i provvedimenti disciplinari indicati all'art. 12, lettera *b*).

Art. 6.

Direttore di mercato

Ad ogni mercato è preposto un direttore, nominato dall'ente gestore secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale deve sovraintendere al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento e dell'ente gestore.

Art. 7.

Servizi e relative tariffe

L'ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato. Esso potrà tuttavia darli in concessione privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi.

Il concessionario non potrà sub-concedere il servizio assunto.

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono deliberate dall'ente gestore ed approvate nei modi di legge, sentito il parere della commissione di mercato e del comune nel cui territorio è situato il mercato, nel caso in cui l'ente gestore non sia il comune stesso.

In ogni caso, nei mercati all'ingrosso non possono essere imposti pagamenti che non siano relativi a prestazioni effettivamente rese.

Nei mercati può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito, abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'ente gestore e l'azienda di credito, e da approvare dal comune sede di mercato.

Art. 8.

Venditori ed acquirenti

Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

a) venditori:

1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, gli astatori;

2) le organizzazioni dei produttori, di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;

3) i produttori singoli e associati, anche se non iscritti negli appositi albi;

4) le cooperative di produttori e loro consorzi;

5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

b) acquirenti:

1) i commercianti all'ingrosso;

2) i commercianti al minuto;

3) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

4) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi nonchè i rappresentanti delle loro associazioni economiche;

5) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;

6) i gruppi d'acquisto e loro consorzi;

7) gli enti comunali di consumo.

Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi agli acquisti anche i consumatori. Sono altresì ammessi ad operare nel mercato mediatori e mandatari purchè iscritti negli appositi albi.

E' vietato ai commercianti e ai commissionari, ammessi ad operare nel mercato, di vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.

I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare, fuori mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'art. 1, pena la revoca dell'assegnazione.

Gli astatari non possono esercitare, per conto proprio sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto della attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Ai commissionari e mandatari, che svolgono la loro attività secondo le norme di legge, è consentita una provvigione da concordare fra le parti entro i limiti massimi che saranno stabiliti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

Vendita all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, ferme restando le norme particolari per i mercati ittici alla produzione.

Il corrispettivo spettante all'astatore è stabilito dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.

L'ente gestore può, in particolari situazioni di mercato e in conformità al regolamento di mercato, promuovere vendite con il sistema dell'astazione per tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte dei produttori singoli o associati, di cooperative di produttori e loro consorzi o di grossisti iscritti all'albo, che ne faranno richiesta.

Art. 10.

Vendita dei prodotti

Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, il condizionamento, l'imballaggio, l'etichettatura, la presentazione ed il trasporto dei prodotti di cui all'art. 1, si applicano le vigenti norme.

Della esatta osservanza delle norme riguardanti la classificazione, l'imballaggio e la tara dei prodotti in vendita è responsabile il detentore dei prodotti stessi, salvo che si tratti di prodotti in confezioni originarie sigillate. Per gli aspetti igienico-sanitari valgono le norme specifiche del settore.

Art. 11.

Norme particolari per i mercati ittici alla produzione

Nei mercati ittici alla produzione la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, il quale si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze.

A tal fine i produttori (pescatori o allevatori di prodotti ittici), le cooperative dei produttori e i loro consorzi e i commercianti all'ingrosso dovranno consegnare i prodotti per la vendita direttamente alla direzione di mercato.

Il regolamento di mercato dovrà in particolare stabilire le norme per lo svolgimento delle aste, le norme relative alla riscossione da parte dell'ente gestore dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e al conseguente versamento del dovuto ai venditori, sulla base delle operazioni d'asta, qualora non venga prevista la istituzione di un servizio di cassa, nonchè l'aliquota massima del diritto di commissione spettante all'ente gestore per detti servizi.

Art. 12.

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;

b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi disposta dalla commissione di mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;

c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dall'ente gestore sentita la commissione di mercato.

Il regolamento di mercato stabilirà le modalità ed i casi di applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Ogni violazione della presente legge e del regolamento comunale di mercato sarà punita con le sanzioni amministrative previste dagli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche.

La sanzione amministrativa non esclude l'applicazione degli altri provvedimenti disciplinari specificamente previsti dal presente articolo.

Art. 13.

Regolamenti-tipo e commercio fuori mercato

La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proporrà al consiglio regionale i regolamenti-tipo sulle materie attinenti la disciplina ed il funzionamento dei mercati all'ingrosso, sentiti gli enti e gli organismi di cui all'art. 2, secondo comma. Il consiglio regionale approverà i regolamenti-tipo entro sei mesi dalla data della proposta della giunta regionale.

I comuni delegati, nell'adottare i regolamenti di mercato, potranno introdurre anche norme integrative o derogative al regolamento-tipo, salvo per quelle disposizioni espressamente indicate dal consiglio regionale come vincolanti.

L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori mercato dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengono al funzionamento interno di esso ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Entro sei mesi dall'approvazione dei regolamenti-tipo da parte del consiglio regionale, tutti i comuni nel cui territorio non esistono mercati nei quali si svolge commercio all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge, disciplinano il commercio all'ingrosso di tali prodotti tenendo conto, agli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, delle disposizioni contenute nei regolamenti-tipo relativi al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicheranno le norme del regolamento-tipo che non attengono al funzionamento interno del mercato.

Art. 14.

Vigilanza

Nei casi di irregolarità nella gestione del mercato, la giunta regionale invita l'ente gestore a rimuovere le irregolarità entro un determinato termine; trascorso il quale, il consiglio regionale nomina un commissario perchè rimuova tali irregolarità.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Pubblicazione dell'elenco dei mercati

L'elenco dei mercati all'ingrosso per i prodotti di cui all'articolo 1, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del presidente della giunta regionale.

Tale pubblicazione, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione di cui all'art. 2.

Art. 16.

Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti

I comuni, sede di mercati all'ingrosso, dovranno adottare o modificare il regolamento di mercato, in conformità alla presente legge, su proposta dell'ente gestore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento-tipo nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro tale data dovrà essere data attuazione al disposto di cui all'art. 2, sesto comma, della presente legge, relativa alla forma di gestione dei mercati.

La giunta regionale, previa richiesta dell'ente gestore, potrà autorizzare, in deroga al disposto del predetto art. 2, la prosecuzione della forma di gestione vigente all'entrata in vigore della presente legge, sentito il comune sede di mercato e su conforme parere della commissione consiliare competente.

Art. 17.

Commissione di esperti

Ai fini della predisposizione delle indicazioni programmatiche di cui all'art 3, la giunta regionale si avvarrà di una commissione di esperti.

Detta commissione sarà composta da nove membri nominati dal consiglio regionale con voto limitato a cinque.

Fino a che il consiglio regionale non avrà determinato le indicazioni programmatiche previste all'art. 3, la giunta regionale, ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 2, dovrà sentire, oltre gli enti e le organizzazioni di cui al predetto articolo, anche la commissione di esperti indicata al primo comma del presente articolo. La giunta regionale rilascerà le suddette autorizzazioni su conforme parere della commissione consiliare competente.

Art. 18.

Spese per il funzionamento della commissione di esperti

Alle spese per il funzionamento della commissione di esperti, di cui all'art. 17 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede coi fondi di cui al cap. 25900 «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla regione, di consigli, commissioni e comitati» del bilancio per l'esercizio 1975 e degli esercizi futuri.

Art. 19.

Campo di applicazione della legge

La presente legge si applica a tutti i mercati all'ingrosso della regione Emilia-Romagna, per i prodotti di cui all'art. 1, e cessano di avere vigore tutte le disposizioni incompatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 maggio 1975

FANTI

(5143)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 39.

Inquadramento del personale trasferito alla regione Emilia-Romagna dall'I.S.E.S. - Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e dall'I.S.S.C.A.L. - Istituto per il servizio sociale case per i lavoratori, in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e modifiche alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 3 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1975, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

L'inquadramento avviene in base alla tabella *A* allegata alla presente legge, con provvedimento da adottarsi con le norme di cui all'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità:

100 % per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;

80 % per il servizio effettuato in carriere inferiori.

Art. 3.

Sono espressamente estese al personale inquadrato con lo art. 1 della presente legge le seguenti norme contenute nella legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificate dalla successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26: articoli dall'1 al 108, articoli 110, 114, 116, 117, 120, 123, 124 e 126.

Art. 4.

In corrispondenza dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge i posti del ruolo unico regionale indicati in n. 2.180 nell'art. 118 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito con l'art. 40 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, sono aumentati a n. 2.224.

Art. 5.

La tabella *C* della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificata:

livello 1 - posti n. 20
livello 2 - posti n. 270
livello 3 - posti n. 500
livello 4 - posti n. 780
livello 5 - posti n. 394
livello 6 - posti n. 170
livello 7 - posti n. 90

Art. 6.

Le somme che la regione Emilia-Romagna introiterà ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, saranno utilizzate fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il costo del riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio erogato dallo I.N.A.D.E.L. e il costo della equiparazione delle posizioni relative al trattamento di quiescenza di cui al terzo comma del citato art. 19.

Art. 7.

Il primo punto del secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:

« Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, il collaboratore viene collocato d'ufficio in aspettativa, salvo che il collaboratore stesso non chieda di essere collocato in congedo straordinario ».

Art. 8.

L'art. 47 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 17 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, e così modificato al punto *g*) del primo comma:

« *g*) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato, invalido di guerra o per servizio, invalido civile, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi ».

Art. 9.

L'art. 97 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito con l'art. 31 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è così modificato:

« Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale-retributivo ».

La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale-retributivo si articola:

a) in tre classi di stipendio di importo pari al 10 % dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 2°, 4° e 6° anno di servizio effettivo;

b) in cinque classi di stipendio di importo pari al 7,50 % dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 10°, 12°, 18°, 22° e 26° anno di servizio effettivo;

c) in aumenti periodici biennali, non riassorbibili nelle successive classi di stipendio, di importo pari al 2,50 % dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento dell'8°, 14°, 16°, 20°, 24°, 28° e 30° anno di servizio effettivo.

L'incremento massimo attribuibile nell'arco di 40 anni di permanenza in servizio nello stesso livello funzionale-retributivo è fissato nell'85 % dello stipendio iniziale.

Art. 10.

La progressione economica di cui al precedente art. 9 viene applicata a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1975. Al personale regionale collocato a riposo anteriormente al 1° febbraio 1975 detta progressione economica viene applicata dal trentesimo giorno antecedente quello del collocamento a riposo.

Art. 11.

Il quarto comma dell'art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 37 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è così modificato:

« L'attribuzione differita al 1° gennaio 1974 e al 1° gennaio 1975 viene anticipata nel caso che il collaboratore venga collocato a riposo, a domanda o in applicazione dell'art. 108 della presente legge.

In tal caso l'attribuzione viene effettuata integralmente dal trentesimo giorno antecedente quello del collocamento a riposo ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 124 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:

« Nelle more del perfezionamento della ricostituzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa pensioni, la Regione garantisce e liquida al collaboratore, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello che la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio ».

Art. 13.

Agli oneri per l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1975 in L. 320.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al cap. 04340 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali » del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Alle spese per il riscatto ai fini dell'indennità premio di fine servizio I.N.A.D.E.L. e per la equiparazione delle pensioni relative al trattamento di quiescenza del personale ex I.S.E.S. ed ex I.S.S.C.A.L. di cui all'art. 6 della presente legge, si provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nelle contabilità speciali dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1975, parte 1ª, partite di giro, cui corrisponde, nella stessa parte delle contabilità speciali dello stato di previsione dell'entrata, un capitolo dotato dello stesso stanziamento, sul quale fare affluire le somme che la Regione introiterà ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9, per quanto attiene il personale in servizio al 1° gennaio 1975, valutati complessive in L. 305.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al cap. 00250 per L. 10.000.000, al cap. 04340 per lire 270.000.000, al cap. 07210 per L. 25.000.000, tramite la integrazione degli stanziamenti dei capitoli stessi per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

All'onere valutato in L. 20.000.000, derivante dall'applicazione della normativa di cui all'art. 9 per il personale collocato a riposo anteriormente al 1° febbraio 1975, nonchè della normativa di cui all'art. 11, l'amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, denominato « Sopravvenienze passive relative ad oneri arretrati di personale ».

La copertura finanziaria del maggiore onere di L. 325.000.000 di cui ai commi immediatamente precedenti del presente articolo è assicurata:

a) quanto a L. 300.000.000 mediante prelievo di tale importo dal Fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dello elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio;

b) quanto a L. 25.000.000 mediante la elevazione di pari importo dello stanziamento di entrata del cap. 08100 « Ritenuta per oneri riflessi a carico del personale » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

TABELLA A

Livello I: inservienti.
Livello II: uscieri, commessi, commessi capi.
Livello III: applicati di I, II e III classe. Primi applicati, archivisti, archivisti capi.
Livello IV: segretari di I, II e III classe. Primi segretari e segretari principali. Segretari capi.
Livello V: consiglieri di I, II e III classe. Capi sezione della carriera I.S.S.C.A.L. Direttori della carriera I.S.E.S.
Livello VI: direttore principale della carriera I.S.E.S. Capo ufficio della carriera I.S.S.C.A.L.
Livello VII: qualifiche superiori non comprese nei livelli precedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 maggio 1975

FANTI

(5144)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 42.

Fusione degli enti ospedalieri del consorzio per i servizi sanitari e sociali di Copparo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero di cui alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la fusione:

dell'ente ospedaliero specializzato provinciale di Tresigallo;

dell'ente ospedaliero generale di zona «Ospedale mandamentale San Giuseppe» di Copparo.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede a Copparo.

Art. 2.

Con la deliberazione di cui al precedente articolo:

a) viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal successivo art. 3;

b) vengono sciolti i consigli di amministrazione in carica degli enti preesistenti;

c) è nominato un comitato di amministrazione per la provvisoria gestione del nuovo ente del quale fanno parte un rappresentante di ciascuno dei consigli di amministrazione sciolti, nonché un componente scelto dalla giunta regionale.

La presidenza del comitato spetta al rappresentante della Regione.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero è composto:

a) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ferrara, con schede limitate a tre nomi;

b) da due membri eletti dal consiglio comunale di Copparo;

c) da un membro eletto dal consiglio comunale di Tresigallo;

d) da due membri in rappresentanza degli enti che vengono a fusione per gli originari interessi degli enti medesimi.

In caso di soppressione di un ospedale situato in un comune diverso da quello ove ha sede l'ente ospedaliero, non fa più parte del consiglio di amministrazione il membro eletto dal consiglio comunale del comune dove era situato l'ospedale soppresso e il membro in carica decade dalla nomina.

Art. 4.

La fusione disposta a norma del precedente art. 1 ha effetto dalla data di insediamento del comitato previsto dalla lettera *c*) del precedente art. 2. Detta data è indicata nella deliberazione di cui al suddetto art. 1.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero dovrà insediarsi non oltre tre mesi dalla data anzidetta.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 giugno 1975

FANTI

(5145)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 43.

Erogazione all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.a. di un contributo di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 94 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, a norma dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, un contributo di L. 2.000.000.000 all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio (E.R.V.E.T.) - S.p.a., per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

Art. 2.

Il contributo, di cui al precedente articolo, dovrà essere utilizzato per l'attuazione dei progetti operativi dell'E.R.V.E.T. indicati nella relazione previsionale e programmatica per lo anno 1975, e secondo le previsioni di cui alla nota amministrativa complementare 1975 (tavola 3), esaminati dal consiglio regionale il 30 ottobre e il 6 novembre 1974.

Alla concessione del contributo per l'esercizio 1975 provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Per il finanziamento della spesa di lire due miliardi, derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per pari importo. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai venti anni ed un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscri-

zione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 320.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994 compreso. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, nei bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata del tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Alla spesa di L. 320.000.000, prevista per l'ammortamento dei mutui, l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante il prelievo di fondi:

a) quanto a L. 300.000.000, dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1975 secondo la esatta destinazione attribuita nella voce n. 11, lettera *g*), dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di quell'esercizio;

b) quanto a L. 20.000.000, mediante prelievo dal fondo di cui al cap. 79100 secondo la esatta destinazione attribuita alla lettera *g*) dell'elenco n. 6 annesso al bilancio di quell'esercizio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 21100. — Mutui per il finanziamento di contributi all'E.R.V.E.T. - S.p.a., per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali (c.n.i.) - (titolo V - categoria 1ª - rubrica 4ª) . . . . . L. 2.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 30150. — Interessi spese sui mutui per il finanziamento del contributo all'E.R.V.E.T. - S.p.a., per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali (c.n.i.) - (titolo I - sezione IV - categoria 5ª - rubrica 9ª) L. 300.000.000

Cap. 70060. — Contributo all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.a., per favorirne la attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali . . » 2.000.000.000

Cap. 78400. — Quota di capitale compresa nella annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento del contributo all'E.R.V.E.T. - S.p.a., per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali (c.n.i.) - (titolo III - rubrica 3ª) . . » 20.000.000

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 300.000.000

Cap. 79100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, per la copertura finanziaria della quota capitale di ammortamento dei mutui passivi e prestiti in essi autorizzati . . . . L. 20.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 giugno 1975

FANTI

(5146)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 44.

Conferimento all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.a. di una assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.a. « Idrorisorse per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDRO.S.E.R.) ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 95 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità dell'assegnazione

L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla S.p.a. E.R.V.E.T., di cui alla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, un'assegnazione speciale di L. 50.000.000, per la partecipazione dell'E.R.V.E.T. stessa, mediante sottoscrizione di un equivalente importo di azioni, alla costituzione della società per azioni « Idrorisorse per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna IDRO.S.E.R. ».

La costituzione della predetta società IDRO.S.E.R. avverrà:

secondo le vigenti disposizioni in materia di società per azioni e, in particolare, degli articoli 2458 e seguenti del codice civile;

in base alla citata legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, ed in particolare alle disposizioni di cui al titolo 1°, nonchè agli articoli 5, 6 e 15 dello statuto dell'E.R.V.E.T.;

ai sensi della deliberazione del consiglio regionale n. 90 del 26 febbraio 1975 come modificata dalla deliberazione del 23 aprile 1975, n. 173, concernente « Piano per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche in Emilia-Romagna », ed in particolare ai sensi della convenzione regione Emilia-Romagna - Ente nazionale idrocarburi, e di quanto precisato nella stessa deliberazione relativamente ai soci fondatori, alla quota di capitale sociale da sottoscrivere, alla trasferibilità delle azioni, allo statuto, ed alla nomina degli organi della società IDRO.S.E.R. stessa.

Il presidente della Regione erogherà i fondi di cui al presente articolo previo accertamento della esecutività della deliberazione del consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975, così come modificata dalla delibera n. 173 del 23 aprile 1975.

Art. 2.

Finanziamento della spesa

Al finanziamento della spesa di L. 50.000.000, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dalla disponibilità residua conservata sul fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nel rispetto della destinazione attribuita alla stessa nell'apposita voce dello elenco n. 3 annesso al bilancio 1974.

Art. 3.

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 73260. — Conferimento all'E.R.V.E.T. di una assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.a. «Idrorisorse per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna - IDRO.S.E.R.» (c.n.i.) - (titolo II, sezione VI, categoria 2ª, rubrica 16ª) . . . . . L. 50.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni, in applicazione dello art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 giugno 1975

FANTI

(5147)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 45.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 - Applicazione dell'avanzo finanziario relativo agli esercizi 1972 e 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 46.

Riforma della disciplina dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dei mercati all'ingrosso

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati nei quali si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti degli allevamenti, avicunicuIi e bestiame compreso, delle carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che trasformati o comunque conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, spetta ai comuni, loco consorzi fra comuni e province.

Art. 2.

Piano regionale dei mercati all'ingrosso

Il consiglio regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale di intervento nel settore dei mercati all'ingrosso, che viene predisposto e presentato dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 46, lettera *b*) dello statuto.

Nelle fasi di formazione del piano la Regione assicura la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi; della cooperazione e delle organizzazioni di categoria interessate.

L'approvazione del piano deve essere preceduta dalla consultazione dei comuni della Regione o, nel caso di modifiche parziali, dei comuni interessati.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto a verifica ed eventuale revisione almeno ogni cinque anni.

Il piano indica fra l'altro:

a) le aree di insediamento dei mercati;

b) la specializzazione merceologica dei mercati con l'indicazione della funzione prevalente relativamente alle caratteristiche di mercato alla produzione, di redistribuzione, di consumo o a funzione mista;

c) gli standards minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie;

d) le risorse finanziarie e le modalità di ripartizione delle stesse per l'istituzione dei nuovi mercati conformi alle previsioni del piano e per gli ampliamenti e ammodernamenti dei mercati esistenti in quanto conformi alle previsioni stesse.

Il piano dovrà favorire l'aggregazione dei comuni fra loro o con le province per l'istituzione di nuovi mercati e per lo ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.

Nella formazione del piano la Regione tiene conto della ubicazione di impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, la cui disciplina sarà regolata da appositi provvedimenti normativi regionali.

Art. 3.

Autorizzazione dell'istituzione di nuovi mercati

Sono sottoposti ad autorizzazione:

a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) l'ampliamento dei mercati e tutti gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici.

L'autorizzazione è concessa dal consiglio regionale soltanto ad iniziative conformi alle previsioni del piano di cui all'art. 2, corredate dai relativi progetti tecnici di massima, comprensivi delle indicazioni dell'area di ubicazione degli impianti e di tutti gli altri elementi preventivamente indicati dalla giunta regionale con apposita deliberazione, previa consultazione degli enti locali territoriali compresi nell'area di influenza del mercato.

In attesa dell'approvazione del piano regionale dei mercati all'ingrosso, gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui alla lettera *b*) possono essere autorizzati dal consiglio regionale con le modalità previste dal comma precedente.

Art. 4.

Gestione dei mercati all'ingrosso e vigilanza

Alla costruzione e gestione dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 1 della presente legge provvede l'ente stesso che ha istituito il mercato.

Nel caso di istituzione, costruzione e gestione del mercato all'ingrosso da parte dei consorzi, questi stessi possono deliberare l'affidamento della gestione del mercato ad uno degli enti costituenti il consorzio.

I rapporti fra ente che ha istituito il mercato ed ente gestore sono regolati da apposita convenzione cui non si applica l'art. 5, quinto, sesto e settimo comma, della legge statale 25 marzo 1959, n. 125.

Alla gestione del mercato non può provvedersi mediante la concessione.

Per i mercati già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione, nel caso sia affidata in concessione ad enti od organismi diversi, alla scadenza è assunta dal comune nel cui territorio è situato il mercato o dal consorzio di comuni cui lo stesso partecipi.

Per la gestione di mercato l'ente gestore si avvale di una commissione consultiva composta dai rappresentanti delle associazioni e degli operatori economici, della produzione e della distribuzione, della cooperazione e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e degli altri enti interessati.

La vigilanza svolta dalla commissione provinciale prevista dall'art. 4, primo comma, legge 23 marzo 1959, n. 125 sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è soppressa.

Gli enti gestori trasmettono alla giunta regionale una relazione annuale della gestione sulla base di un apposito questionario predisposto dalla giunta stessa.

Art. 5.

Regolamento di mercato

L'approvazione dei regolamenti di mercato, il potere di disporre l'introduzione nei regolamenti di mercato di nuove norme o modifiche, il potere di annullamento, totale o parziale

del regolamento di mercato, così come previsti dalle leggi 11 aprile 1938, n. 611 e 25 marzo 1959, n. 125, sono soppressi.

Sono altresì soppresse le commissioni di mercato previste dalle medesime leggi di cui al precedente comma.

Gli enti che gestiscono i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono provvedere, entro un anno dalla stessa data, a modificare il regolamento di mercato in conformità al secondo comma del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, la sezione competente del comitato regionale di controllo esercita il controllo sostitutivo.

Il consiglio regionale emana il regolamento tipo sulle materie attinenti alla disciplina e al funzionamento dei mercati all'ingrosso.

Il regolamento di mercato e le sue modifiche sono deliberati dall'ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, le associazioni di categoria degli operatori economici e la cooperazione.

Il regolamento di mercato può contenere norme integrative o derogative delle disposizioni del regolamento tipo emanato ai sensi del quarto comma del presente articolo, ad eccezione che per le norme di carattere generale riguardanti la commercializzazione dei prodotti espressamente indicate nel regolamento tipo.

Il regolamento di mercato deve garantire, relativamente alla destinazione dei posteggi — ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle concessioni — la priorità nella concessione alle organizzazioni dei produttori, associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

Art. 6.

Commercio all'ingrosso fuori mercato

L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori mercato dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge si svolge, agli effetti dell'art. 4, terzo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, col rispetto di tutte le norme del regolamento del mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative al calendario e all'orario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esso.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i comuni, nel cui territorio non esistono mercati nei quali si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge, disciplinano il commercio all'ingrosso di tali prodotti tenendo conto, agli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 15 marzo 1959, n. 125, delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti ed in particolare relative a:

a) rilevazione dei prezzi e compilazione delle statistiche;
b) vigilanza e controllo igienico-sanitario;
c) calendario ed orario per le operazioni mercantili;
d) merce in vendita;
e) commercializzazione dei prodotti, confezione dei colli e delle derrate, nonché relativamente ai mercati delle carni, assegnazione di carni alla bassa macelleria e sequestro per motivi igienico-sanitari;
f) strumenti di pesatura;
g) mezzi di trasporto.

Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, al commercio all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 si applicano le norme del rispettivo regolamento tipo che non attengono al funzionamento interno del mercato.

Art. 7.

Ambito di applicazione della legge

Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Sono abrogate le disposizioni in materia di mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 30 giugno 1972, n. 16, incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 15 maggio 1975.

(5302)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. 28.

Norme per l'incentivazione delle iniziative di enti locali, di enti ospedalieri e di istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito dei programmi settoriali di intervento per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nei successivi articoli, di competenza delle province dei comuni e loro consorzi, degli enti ospedalieri, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, concede contributi in capitale e contributi costanti trentacinquennali sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 2.

Il contributo in capitale è concesso:

1) nella misura del 90 per cento ai consorzi di comuni che provvedano:

a) alla costruzione, ricostruzione, completamento e potenziamento di acquedotti;

b) alla costruzione di impianti di depurazione consortili e relativi collettori.

2) nella misura dell'80 per cento ai comuni, che provvedano:

a) alla costruzione, ricostruzione, completamento o potenziamento di acquedotti a servizio del capoluogo, di frazioni o di borgate, ivi comprese le opere di captazione e di protezione delle sorgenti e le reti integre di distribuzione;

b) alla costruzione, ricostruzione o completamento di fognature a servizio del capoluogo, di frazioni o borgate, ivi compresi gli impianti di depurazione.

I progetti delle opere acquedottistiche devono essere conformi alle indicazioni del piano generale degli acquedotti; in caso contrario gli enti dovranno presentare documentata istanza di variante al piano medesimo.

Nella progettazione delle opere fognarie dovranno essere osservate le norme in materia di antinquinamento emanate dalla Regione e dallo Stato;

3) nella misura dell'80 per cento ai comuni facenti parte di comunità montane e nella misura del 70 per cento agli altri comuni, che provvedano alla costruzione, completamento o sistemazione di strade comunali, sia interne che esterne agli abitati.

Il completamento concerne sia la prosecuzione di una costruzione iniziata, sia l'esecuzione di lavori su strade malagevoli per renderle idonee al transito veicolare. Possono beneficiare del contributo anche lavori saltuari lungo il tracciato e diretti a proteggere la sede stradale da frane e da corrosioni di corsi d'acqua, fatta eccezione in ogni caso per quelli di ordinaria amministrazione.

Il contributo è concesso con preferenza alla costruzione o completamento di strade intercomunali e alla costruzione o completamento di strade di allacciamento di frazioni e borgate isolate;

4) in misura non superiore all'80 per cento alle province per la costruzione e per la sistemazione generale delle strade provinciali ivi comprese varianti, rettifiche e ammodernamenti. A tal fine, una quota pari ai quattro quinti del fondo stanziato sull'apposito capitolo del bilancio regionale verrà ripartita tra le province in proporzione all'estesa chilometrica della rete esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

La restante quota è riservata ad interventi prioritari ed urgenti, individuati dalla giunta regionale.

Le amministrazioni provinciali deliberano programmi di interventi utilizzando l'importo complessivo del contributo loro concesso, in misura anche inferiore all'80 per cento della spesa occorrente, per la realizzazione di ciascuna opera.

I programmi dovranno essere presentati alla Regione entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ripartizione. La giunta regionale, per esigenze di coordinamento delle previsioni provinciali, delle previsioni d'intervento deliberate dall'A.N.A.S. e delle iniziative comprensoriali e delle comunità montane, può proporre varianti ai programmi.

Alle province è anche concesso annualmente un contributo di L. 600.000 a titolo di concorso sulla spesa occorrente alla manutenzione ordinaria, per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificate tra le provinciali successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e tuttora in manutenzione a cura delle province medesime. Il pagamento del contributo alle singole province verrà eseguito entro il 30 giugno di ciascun esercizio.

Per ottenere i contributi di cui sopra le amministrazioni provinciali dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, al presidente della giunta regionale, domanda corredata dall'elenco generale delle strade provinciali e da quello delle strade comunali e di bonifica, classificate provinciali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascun elenco l'estesa chilometrica delle singole strade.

Il contributo, di cui ai precedenti paragrafi 1), 2), 3) e 4), viene erogato direttamente a favore dell'ente beneficiario ed avrà luogo fino alla concorrenza dei diciannove ventesimi del suo ammontare in base a stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici del genio civile.

Al pagamento dell'ultimo ventesimo si provvederà dopo la approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e in rapporto alla spesa, che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.

Art. 3.

Il contributo in annualità costanti trentacinquennali, nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando il mutuo sia contratto con la Cassa depositi e prestiti e nella misura del 9 per cento quando sia contratto con altro istituto di credito pubblico o privato, è concesso ai comuni e loro consorzi che provvedano:

a) alla realizzazione delle opere indicate nel precedente art. 2 paragrafi 1), 2) e 3);

b) alla costruzione ed ampliamento di sedi municipali. Sono ammessi lavori di consolidamento, ristrutturazione e sistemazione interne, ivi compresa la dotazione di impianti termici, elettrici ed idro-sanitari, in edifici di proprietà comunale adibiti o da destinarsi a sede municipale, quando i lavori stessi siano diretti ad assicurare la funzionalità dei servizi di istituto;

c) alla costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione dei loculi), di mattatoi e di altre opere igieniche, di ambulatori e di altri presidi sanitari;

d) alla costruzione, sistemazione o ampliamento di strutture commerciali e di mercati;

e) alla costruzione di edifici destinati ad attività culturali;

f) alla costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani;

g) alla costruzione, completamento o adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonchè per gli impianti di illuminazione pubblica.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi con preferenza per la realizzazione di opere consortili.

Il contributo, di cui al primo comma del presente articolo, è inoltre concesso ai comuni e loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni che provvedano alla costruzione, ampliamento o completamento o ristrutturazione di case albergo, di centri di incontro, di case di riposo per anziani, nonchè all'ampliamento, completamento o ristrutturazione di edifici destinati all'assistenza ed all'educazione dei minori.

Agli enti ospedalieri che provvedano alla costruzione, al completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere, il contributo in annualità è concesso nella misura occorrente al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito pubblici o privati.

La giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione ad enti ospedalieri per le opere di cui al comma precedente nel caso in cui non sia concesso il contributo regionale.

La giunta regionale potrà stipulare convenzioni con gli istituti di credito operanti nel territorio regionale, al fine di predeterminare condizioni di finanziamento.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna categoria di lavori indicata nei tre commi precedenti, eccezion fatta per i lavori di ristrutturazione, possono essere comprese, le spese per gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo.

Il contributo di cui al presente articolo è corrisposto direttamente al mutuante.

Quando il mutuo sia contratto per una durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.

Gli istituti mutuanti corrispondono il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori od alla richiesta anticipata dell'ente, ai sensi del successivo art. 7, alle ordinanze della autorità amministrativa o della autorità giudiziaria per le espropriazioni, e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo o di regolare esecuzione debitamente approvati.

Sono applicabili nella misura consentita i maggiori benefici contenuti negli articoli 18, 19 e 23 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e di altre leggi dello Stato.

Art. 4.

La domanda di concessione del contributo in capitale oppure in annualità deve essere presentata, a partire dal primo anno successivo a quello di promulgazione della legge, al presidente della giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata dal progetto di massima dell'opera, oppure da una relazione illustrativa della natura, della necessità e del costo presunto complessivo dell'opera o di un lotto funzionale di essa. Nella domanda deve indicarsi con quali mezzi l'ente farà fronte alla quota parte della spesa a proprio carico e se intende contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto di credito pubblico o privato.

L'ammissione a fruire del contributo è deliberata dalla giunta regionale.

I progetti esecutivi dovranno essere presentati al competente ufficio del genio civile da parte degli enti ammessi al contributo entro i termini loro assegnati, a pena di decadenza dal beneficio. E' consentita la concessione di una proroga per un periodo non superiore a quello già fissato, dietro tempestiva e motivata richiesta.

La formale concessione del contributo è disposta contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, con decreto del presidente della giunta regionale.

L'approvazione del progetto implica dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'importo progettuale ammissibile a contributo, oltre al costo presunto delle opere progettate e di eventuali lavori imprevisti, comprende gli oneri concernenti l'indennità per espropriazioni, occupazione di aree e costituzione di servitù, ove occorrano, e l'ammontare dell'importo sul valore aggiunto.

E' ammissibile al contributo anche una quota per spese generali e tecniche, calcolata nella misura forfettaria del 9 per cento dell'importo progettuale, al netto delle somme a disposizione per I.V.A. e per eventuali lavori imprevisti; su questi ultimi la quota medesima sarà ammessa e calcolata soltanto in quanto vengano eseguiti.

L'esecuzione di un'opera per lotti, presuppone la redazione del progetto generale o l'aggiornamento di quello preesistente.

Art. 5.

La giunta regionale, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, sottopone ogni anno al consiglio, per l'approvazione, i criteri generali per la formazione dei programmi di intervento in materia di opere pubbliche.

Art. 6.

Ad integrazione del contributo in capitale o in annualità concesso sulla spesa risultante dall'approvazione del progetto, può essere accordato un contributo suppletivo, nella stessa misura percentuale e in base ad una domanda dell'ente inte-

ressato, sulle ulteriori spese riconosciute necessarie per l'aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo d'appalto, per lavori suppletivi imprevisti, per danni di forza maggiore per tacitazione di riserve, per revisione dei prezzi contrattuali e per altre spese che, a norma di legge risultino a carico dell'ente per il compimento dell'opera a regola d'arte, in conformità al progetto approvato.

Per garantire il regolare corso dei lavori ed il tempestivo assolvimento degli impegni contrattuali, il contributo suppletivo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, o con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici a ciò appositamente delegato in base a deliberazione della giunta regionale, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Spetta in ogni caso al presidente della giunta regionale l'approvazione, con proprio decreto, del collaudo dei lavori o del certificato attestante la regolare esecuzione dei medesimi, nonchè la definitiva determinazione del contributo.

La giunta regionale determina annualmente, con apposita deliberazione, la quota percentuale degli stanziamenti del bilancio di competenza da riservare agli oneri di cui al primo comma, in base al presumibile ammontare degli oneri medesimi.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza del bilancio, per i capitoli indicati nei successivi articoli 11 e 12, nonchè le somme conservate nel conto dei residui di precedenti esercizi, le quali risultino non utilizzate per gli interventi finanziari eseguibili ai sensi delle leggi indicate nei relativi capitoli, possono essere impegnate ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nei limiti di cui all'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Agli enti che siano ammessi a fruire del contributo in annualità costanti trentacinquennali, a carico dei bilanci regionali degli anni 1973 e 1974 e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la disponibilità del mutuo dalla Cassa depositi e prestiti o da altro istituto mutuante, può essere attribuito il beneficio della elevazione del contributo medesimo al 6 per cento oppure al 9 per cento, affinchè ne restino facilitati il finanziamento e la realizzazione delle opere programmate.

L'integrazione del contributo a favore degli enti ospedalieri, di cui al quarto comma del precedente art. 3, è effettuato nella misura occorrente al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi.

La spesa derivante dalle operazioni predette graverà sui competenti capitoli del bilancio regionale per l'anno 1975.

Per ottenere l'integrazione del contributo gli enti interessati dovranno presentare apposita domanda al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, confermando se intendono contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto mutuante.

La mancata presentazione della domanda entro il termine predetto, comporta l'esclusione dal beneficio.

L'integrazione del contributo è deliberata dalla giunta regionale.

La giunta medesima delibererà l'ammontare della quota da accantonarsi cautelativamente sui capitoli del bilancio 1975 interessati, per consentire il soddisfacimento tempestivo delle domande regolarmente presentate.

L'eventuale rimanenza di detta quota verrà utilizzata in aggiunta a quella accantonata ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 8.

Allo scopo di facilitare l'inizio e il compimento dei lavori non finanziati dalla Cassa depositi e prestiti è consentita l'anticipazione alla ditta appaltatrice, all'atto della consegna dei lavori, della prima rata di pagamento prevista nel capitolato speciale d'appalto e l'anticipazione delle rate successive potrà aver luogo subordinatamente all'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi al rateo già corrisposto.

Il pagamento dell'ultima rata sarà invece effettuato in uno con l'approvazione del collaudo.

Qualora l'appalto preveda il totale pagamento in unica rata, l'anticipazione all'atto della consegna dei lavori sarà limitata al 50 per cento del suo importo.

I certificati di pagamento delle anticipazioni sono vistati dall'ufficio del genio civile competente.

Nel caso di opera ammessa a godere del contributo in capitale, l'ente appaltante farà richiesta, rata per rata, tramite l'ufficio del genio civile, dell'importo dovuto dalla Regione in base alla misura percentuale del contributo concesso.

Ad accreditamento ottenuto, l'ente corrisponderà alla ditta appaltatrice anche la quota a proprio carico.

Le ditte aggiudicatarie non sono esentate dal deposito cauzionale definitivo che resta a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte fino alla liquidazione finale degli stessi.

Le ditte medesime, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sono perseguibili ai sensi di legge per il risarcimento del danno ed escluse dal partecipare a gare di appalto, per lavori assistiti dal contributo regionale.

L'inadempimento sarà altresì segnalato ai competenti uffici dell'albo nazionale dei costruttori.

Gli enti appaltanti, ove ritengano conveniente concedere le facilitazioni di cui sopra, dovranno farne esplicita menzione nel capitolo speciale d'appalto includendola inoltre nelle lettere di invito alla gara di appalto.

Art. 9.

I comuni, sprovvisti di ufficio tecnico, che ai sensi delle leggi vigenti, sono classificati montani o depressi e quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono inoltrare istanza all'ufficio del genio civile competente per territorio, perchè provveda alla redazione del progetto assistito dal contributo regionale ed alla direzione dei relativi lavori.

Nel progetto redatto dall'ufficio del genio civile può essere contemplata una quota forfettaria per sole spese generali, calcolata nella misura del 2 per cento dell'importo progettuale.

Alle operazioni di collaudo dovrà essere presente il rappresentante del comune al quale l'opera verrà formalmente consegnata.

Art. 10.

Spetta agli uffici del genio civile la sorveglianza sull'andamento dei lavori di cui alla presente legge.

Il collaudo è disposto dalla Regione per lavori non superiori alla spesa di 50.000.000, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, vistato dall'ingegnere capo del genio civile competente.

Fino a quando non venga diversamente disposto con legge organica regionale, la progettazione, l'appalto, l'esecuzione e il collaudo delle opere contemplate dalla presente legge e quanto altro attiene ai procedimenti amministrativi, ai pareri tecnici e alle approvazioni sono regolati dalla presente legge, da altre leggi regionali, nonchè dalle leggi e dai regolamenti vigenti per le opere pubbliche dello Stato.

Art. 11.

Le spese derivanti dal completamento del programma straordinario di interventi in lavori stradali, in fognature ed in acquedotti nelle zone depresse, avviato e finanziato ai sensi della legge 20 ottobre 1971, n. 912, nonchè gli oneri per la revisione dei relativi prezzi contrattuali, sono a totale carico della Regione.

Art. 12.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1975:

1) la spesa di 5.000 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, numeri 1) e 2);

2) la spesa di 5.000 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, n. 3;

3) la spesa di 2.500 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, n. 4;

4) la spesa di 500 milioni, per gli oneri di cui al precedente art. 10.

All'onere di 13.000 milioni si provvede, per la parte di 5.000 milioni con gli stanziamenti dei capitoli 1210, 1212 e 1218 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e per la parte di 8.000 milioni con l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trentacinque da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui di cui al precedente comma.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 89 con la denominazione « Provento dei mutui relativi alla concessione dei contributi in capitale nella spesa per opere pubbliche di competenza di enti locali » e la dotazione di 8.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno iscritte la somma di 1.500 milioni nel cap. 1210, la somma di 3.000 milioni nel cap. 1212 e la somma di 3.000 milioni nel cap. 1218 e sarà istituito il cap. 1304 (rubrica 11, cate-

goria IX), con la denominazione «Spese ed oneri suppletivi per il completamento del programma di interventi straordinari avviato ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, con il finanziamento statale di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912» e con lo stanziamento di 500 milioni.

All'onere per l'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 500 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione di 430 milioni del fondo speciale di cui al cap. 1018 e mediante la riduzione di 70 milioni del fondo speciale di cui al cap. 1406 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 696 e 1417, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 430 milioni e di 70 milioni.

Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 500 milioni, si farà fronte con la disponibilità derivante da una riduzione di pari ammontare, a partire dall'anno 1976, degli oneri iscritti nel cap. 1316 del bilancio per l'anno finanziario 1975.

Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni finanziari successivi saranno iscritti i capitoli 696 e 1417 con stanziamenti pari, in complesso, alle quote interessi ed alle quote capitali di ammortamento, fino alla completa estinzione dei mutui.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi costanti trentacinquennali, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, i limiti d'impegno:

1) di 1.400 milioni, per le opere di cui all'art. 2, n. 3);

2) di 2.100 milioni, per le opere di cui all'art 2, numeri 1) e 2);

3) di 600 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera *b*);

4) di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera *c*);

5) di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera *d*);

6) di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera *e*);

7) di 150 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera *f*);

8) di 150 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera *g*);

9) di 400 milioni, per le opere di cui all'art. 3, terzo comma;

10) di 600 milioni, per le opere di cui all'art. 3, quarto comma.

All'onere di 5.700 milioni si provvede, per la parte di 5.500 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e per la parte di 200 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1401, rubrica 3, n. 1, dello stato di previsione medesimo.

Le somme di cui ai punti numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9) e 10) del primo comma saranno iscritte, rispettivamente, nei capitoli 1214, 1221, 1314, 1154, 1308, 1172 e 1148 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975. Nello stato di previsione saranno istituiti:

il cap. 1367/2, rubrica n. 13, categoria XI, con la denominazione «Contributi costanti trentacinquennali, a comuni o loro consorzi, per la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati» e con lo stanziamento di 100 milioni;

il cap. 1317, rubrica n. 11, categoria XI, con la denominazione «Contributi costanti trentacinquennali, a comuni o loro consorzi, per la costruzione di edifici destinati ad attività culturali di loro competenza» e lo stanziamento di 100 milioni;

il cap. 1118, rubrica n. 7, categoria XI, con la denominazione «Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani» e lo stanziamento di 150 milioni.

Le annualità derivanti dai limiti di impegno di cui al primo comma saranno iscritte, nel bilancio degli anni 1976 e successivi, nei capitoli indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 3, quinto comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di 100 milioni a partire dall'anno finanziario 1975 e per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui accesi dagli enti ospedalieri.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per lo anno finanziario 1975, mediante una riduzione del fondo speciale di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 695, con la denominazione «Oneri conseguenti la prestazione di garanzia fidejussoria ai mutui accesi da enti ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ospedaliere e con lo stanziamento di 100 milioni».

Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il cap. 695, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Qualora la Regione debba intervenire nel pagamento delle rate di ammortamento oltre il limite delle somme stanziate nel cap. 695 del bilancio relativo all'esercizio di competenza o conservate nel conto dei residui, la giunta regionale disporrà la necessaria integrazione dello stanziamento di cui al capitolo stesso mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Per l'erogazione alle province del contributo annuo nella spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle strade di cui al precedente art. 2, è autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di 3.130 milioni.

All'onere di cui al precedente comma, ricadente nell'anno 1975, si provvede:

per la parte di 1.565 milioni con lo stanziamento di cui al cap. 692 del corrispondente stato di previsione della spesa;

per la parte di 1.565 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 dello stato di previsione medesimo e mediante l'iscrizione di tale somma nel cap. 692.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Fino a quando non saranno diversamente definite le procedure in materia di opere pubbliche, in funzione della programmazione regionale e della istituzione dei comprensori, sono organi consultivi regionali il comitato regionale per le opere pubbliche e l'ingegnere capo del genio civile.

I pareri del comitato regionale e dell'ingegnere capo del genio civile sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo della Regione, singolo o collegiale, in materia di opere pubbliche d'interesse regionale, salvo quelli specificamente previsti da leggi regionali.

Art. 17.

Il comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti:

1) norme e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;

2) studi e consulenze, anche relativamente a problemi connessi con l'assetto del territorio, forniti nell'interesse della Regione;

3) regolamenti, capitolati generali e speciali di appalto e disciplinari tipo;

4) materie in merito alle quali i decreti delegati prevedono che sia sentita la Regione;

5) classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali;

6) classificazione e declassificazione di porti, e vie navigabili;

7) classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana, dei bacini montani, nonchè piani generali di bonifica;

8) classificazione e delimitazione delle zone depresse;

9) classificazione declassificazione degli abitati da consolidare o da trasferire;

10) progetti di opere pubbliche interessanti due o più province;

11) progetti anche di variante e suppletivi relativi ad opere di importo superiore a 300 milioni e verbali di nuovi prezzi per dette opere che comportino aumento di spesa;

12) vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi e per l'esonero da penalità contrattuali, purchè ciò che si chiede di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somme eccedenti i 5 milioni;

13) proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti;

14) affari per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali quando siano di importo eccedente i 300 milioni;

15) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il presidente della giunta regionale gli sottoponga.

I pareri del comitato devono essere forniti entro un tempo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa.

Art. 18.

Il comitato regionale per le opere pubbliche è presieduto dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dallo assessore ai lavori pubblici ed è composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

1) otto esperti di particolare competenza nella materia dei lavori pubblici, eletti per la durata della legislatura dal consiglio regionale, con voto limitato a cinque;

2) quattro esperti in rappresentanza dei comuni e delle amministrazioni provinciali di cui tre designati dalla sezione regionale dell'ANCI e uno designato dalla sezione regionale dell'UPI;

3) il dirigente del settore amministrativo e quello del settore tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici;

4) nove funzionari regionali scelti dalla giunta regionale nell'ambito degli altri assessorati, di cui uno dell'ufficio legale regionale;

5) l'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del genio civile per la provincia interessata.

Possono essere invitati a far parte del comitato, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto al voto i rappresentanti di organi e uffici centrali e periferici dello Stato.

Alle sedute del comitato possono, e quando ne facciano richiesta devono, essere sentiti i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche interessate agli affari posti all'ordine del giorno.

I relatori sono nominati dal presidente fra i membri effettivi del comitato. Gli esperti collaborano all'esame delle pratiche anche nella fase istruttoria.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale dell'assessorato ai lavori pubblici nominato dalla giunta regionale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei membri effettivi del comitato.

Il comitato delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

La nomina dei dipendenti regionali e degli esperti componenti il comitato di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5) è deliberata dalla giunta regionale.

Ai componenti del comitato che non siano amministratori regionali o dipendenti è corrisposto un gettone di presenza e, qualora non risiedano in Torino, è corrisposta una indennità di trasferta.

Art. 19.

L'ingegnere capo del genio civile esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti:

1) progetti di opere pubbliche d'importo fino a 300 milioni;

2) perizie di variante e suppletive e verbali di nuovi prezzi relativi a progetti sui quali abbia già espresso il proprio parere, quale che sia il maggiore importo delle perizie stesse e dei nuovi prezzi;

3) verbali di nuovi prezzi relativi a progetti sui quali abbia espresso parere il comitato regionale e non comportanti aumento di spesa;

4) progetti di opere di bonifica integrale e di sistemazione montana in sostituzione del comitato provinciale della bonifica integrale;

5) vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, purchè ciò che si chiede di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somme non eccedenti i 5 milioni;

6) affari di competenza degli organi locali della Regione e degli enti locali per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali, quando siano di importo inferiore ai 300 milioni;

7) concessione di proroghe, quale che sia l'importo della opera e la durata della proroga;

8) revisione dei prezzi contrattuali;

9) altre materie ed affari, non attribuiti alla competenza del comitato regionale, per i quali sia richiesto dalla vigente legislazione il parere dell'ufficio del genio civile.

L'ingegnere capo può sentire preventivamente e secondo le occorrenze il parere del medico provinciale o di un qualificato esperto e può chiedere al presidente della giunta regionale, che siano sottoposti al parere del comitato regionale, progetti, affari o materie che, pur rientrando nella propria competenza presentino aspetti di eccezionale rilevanza.

I pareri dell'ingegnere capo del genio civile devono essere forniti entro un tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa.

Art. 20.

Per gli oneri relativi al funzionamento del comitato regionale per le opere pubbliche, di cui al precedente art. 15, è autorizzata la spesa annua di 15 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione di 15 milioni del fondo speciale di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spese e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 679 con la denominazione « Spese per il funzionamento del comitato regionale per le opere pubbliche » e con lo stanziamento di 15 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, **n. 29.**

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale in data 6 febbraio 1975, n. 448, relativo a prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 448 in data 6 febbraio 1975, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 20, su conforme deliberazione della giunta in data 18 dicembre 1974, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 maggio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **30.**

Disciplina della costituzione delle commissioni giudicatrici di concorsi sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **21** *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costituzione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, delle commissioni giudicatrici di concorsi:

a) a posti di sanitario condotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1962, n. 2211;

b) di assunzioni presso enti ospedalieri previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

c) per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ai sensi dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 475.

La qualificazione prescritta dalla vigente legislazione statale per la nomina del presidente e dei componenti delle commissioni in argomento è equiparata a quella regionale stabilita dall'art. 62 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, nel modo seguente:

qualifica di ispettore generale, medico o amministrativo;
qualifica di capo settore medico o amministrativo;
qualifica di direttore di divisione o equiparato, medico o amministrativo;
qualifica di capo servizio, medico o amministrativo;
qualifica di direttore di sezione e consigliere o equiparato, medico o amministrativo:
qualifica di istruttore medico o amministrativo;
qualifica di impiegato della carriera di concetto:
qualifica di segretario e capo ufficio;
qualifica di impiegato della carriera d'ordine:
qualifica di operatore specializzato;
qualifica della carriera esecutiva:
qualifica di custode o operatore.

In tutti i casi in cui le norme statali dispongono che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario amministrativo della carriera direttiva dello Stato, le funzioni stesse saranno affidate, di norma, a un funzionario amministrativo dei ruoli regionali, con qualifica di istruttore, salvo che per la complessità dei lavori concorsuali non sia richiesta la nomina di un funzionario con qualifica superiore.

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 1 si osservano anche per la nomina di altre commissioni e comitati operanti nel settore sanitario le cui attribuzioni siano state trasferite (o delegate), dagli organi centrali o periferici dello Stato alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in attesa di una nuova disciplina della materia, che sarà attuata dopo l'emanazione della legge sull'organizzazione degli uffici dipendenti e la loro sfera di competenza, ferma restando la partecipazione alle commissioni e comitato suddetti dei medici e veterinari provinciali, secondo le disposizioni delle leggi dello Stato.

Art. 3.

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e di sanitario condotto, il cmponente di cui alla lettera *d*) degli articoli 2, 8, 10, 12, 13, 14, 17 e della lettera *e*) dell'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, è nominato dal presidente della giunta regionale.

La nomina verrà effettuata secondo le modalità di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 maggio 1975

OBERTO TARENA

(5086)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, **n. 31.**

Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.

A tale fine è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la concessione di contributi annui a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che operano nel territorio della regione Piemonte.

Art. 2.

I contributi sono concessi in relazione:

a) all'organizzazione degli uffici ed all'attività di patrocinio;

b) alle iniziative di promozione, di informazione, di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della sede di Biella in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

La Regione concede inoltre contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione di iniziative assunte al fine di:

a) svolgere all'interno delle aziende le attività previste dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e altre attività volte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle categorie interessate;

b) organizzare convegni, seminari, e gruppi di studio per l'approfondimento di temi specifici interessanti la previdenza e la sicurezza sociale, l'acquisizione di dati conoscitivi, la diffusione della relativa informazione;

c) formare, aggiornare e qualificare gli operatori preposti all'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale anche per l'attuazione delle iniziative previste dalla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 5.

Al fine di stabilire i criteri per l'attribuzione dei contributi relativi all'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, prevista dall'art. 4 è costituita una commissione composta da:

1) il presidente della giunta regionale o assessore da lui delegato;

2) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;

3) un rappresentante delle associazioni degli artigiani;

4) un rappresentante delle associazioni dei coltivatori diretti;

5) un rappresentante delle associazioni dei commercianti.

Art. 6.

Ai fini della concessione dei contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della sede di Biella devono trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al presidente della giunta regionale corredata da una relazione sull'attività svolta e da una dichiarazione rilasciata dagli organi responsabili del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attestante il punteggio globale conseguito nell'anno antecedente, per l'attività svolta nel proprio ambito territoriale.

La giunta regionale può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzative e sull'attività degli Istituti e predisporre opportuni controlli.

Art. 7.

La giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 novembre di ogni anno, riservando il 70 % dello stanziamento complessivo alle attività previste dall'art. 3 ed il 30 % a quelle previste dall'art. 4.

Art. 8.

Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 250 milioni.

All'onere di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno finanziario 1975 mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e la conseguente istituzione, nello Stato di previsione medesimo, del cap. 534, con la denominazione «Contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale» con lo stanziamento di 250 milioni.

Nel bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi sarà iscritto il cap. 534, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Agli oneri di cui all'art. 5 della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi con lo stanziamento di cui al cap. 53 dei corrispondenti bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 maggio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. 32.

Modificazione del quarto comma dell'art. 10 della legge regionale: «Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri enti locali previsti dal relativo piano regionale», approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1975.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comma quarto dell'art. 10 della legge regionale «Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri enti locali previsti dal relativo piano regionale», approvata dal consiglio regionale in data 27 marzo 1975, è modificata come segue: «Agli oneri di cui al primo comma, ricadenti negli anni dal 1975 al 1977 compresi, si farà fronte con l'accensione di mutui, dell'ammontare annuo ivi indicato, ad un tasso non superiore al 15 % e per una durata non superiore a trent'anni, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 maggio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. 33.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 29: «Costituzione in ente regionale dell'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES) ed istituzione del comitato regionale di studi sulla programmazione».

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 4, 6, 16 e 18 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, vengono modificati ed integrati come specificato dai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 4 dopo le parole «consiglio regionale» è aggiunto il seguente periodo: «Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del consiglio scaduto».

Art. 3.

All'art. 6, dopo il capoverso *h*) si aggiunge il capoverso *i*) «di effettuare, sulla base di pubblico concorso, da bandirsi sentite le proposte del direttore e nel quadro delle linee stabilite al riguardo dal comitato regionale per gli studi sulla programmazione, le assunzioni del personale e di effettuare gli eventuali licenziamenti».

Art. 4.

A tutti i componenti del consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza di L. 15.000 lorde per seduta.

Ai componenti il consiglio di amministrazione che, per partecipare alle sedute, debbono recarsi in comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e nella misura chilometrica previste dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, numero 836, e l'indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalità di cui agli articoli 1 e 3 della medesima legge.

Inoltre spetta una indennità di carica:

di L. 1.200.000 annue lorde al presidente del consiglio di amministrazione;

di L. 600.000 annue lorde al vice presidente.

Al presidente del collegio dei sindaci spetta una indennità di L. 1.000.000 annue lorde; ai sindaci di L. 600.000 annue lorde.

Art. 5.

Il capoverso *b*) del secondo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente capoverso: «seguire lo svolgimento degli studi affidati all'IRES, predisponendo al termine di ogni esercizio una relazione sull'attività scientifica svolta dall'istituto».

Al secondo comma dell'art. 16 è aggiunto il seguente capoverso c) «esprimere proposte e pareri sull'attività di ricerca da affidare ad altri organismi, pubblici e privati».

Art. 6.

Al quarto comma dell'art. 18 dopo le parole « consiglio regionale » è aggiunto il seguente periodo: « Fino all'insediamento del nuovo comitato sono prorogati i poteri del comitato scaduto ».

All'art. 18 è aggiunto, il seguente comma: « Ai membri del comitato è attribuito un gettone di presenza ed al segretario, di cui all'art. 19 della presente legge, una indennità per lo svolgimento delle funzioni assegnategli. L'ammontare dell'indennità al segretario e del gettone di presenza ai membri del comitato è determinato per legge regionale, limitatamente ai non appartenenti al personale regionale.

Art. 7.

Alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, è aggiunto il seguente art. 23 « L'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte - IRES, costituito in ente regionale con legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, subentra, in forza dell'art. 1 della predetta legge, in ogni rapporto all'istituto di eguale denominazione di cui alla deliberazione del consiglio regionale 3 febbraio 1972, n. 37, rispetto al quale rappresenta continuazione a tutti gli effetti.

Appartengono quindi all'IRES le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, debiti, crediti, rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 maggio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. 34.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi nonchè alle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ed ai loro consorzi al fine di incentivare ed agevolare la formazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi statali 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che si attengono ai criteri di cui al successivo art. 2.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 100% a favore delle comunità montane che deliberino la formazione dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.

Lo stesso contributo del 100% viene concesso a favore dei comuni che deliberino:

1) la formazione di un « piano regolatore intercomunale »;

2) l'adeguamento del proprio strumento urbanistico a piani regolatori intercomunali approvati;

3) la formazione di piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) la formazione di piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) la formazione di piani particolareggiati in centri storici.

I contributi sono concessi agli enti che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite al successivo art. 3.

Sono ammessi al contributo i comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Il limite di popolazione viene elevato a 150.000 abitanti per le ipotesi di cui ai punti 3), 4) e 5) del terzo comma.

Non viene prefissato alcun limite di popolazione per le ipotesi di cui al secondo comma ed ai punti 1) e 2) del terzo comma.

Art. 2.

L'espansione prevista dai piani urbanistici non deve, di norma, superare il 30% della popolazione residente nei comuni alla data di adozione degli strumenti urbanistici.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi sono inoltrate al presidente della giunta regionale e devono essere corredate da:

a) copia della deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge relativa all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre;

b) un preventivo di spesa;

c) copia del bilancio preventivo dell'ente, riferentesi allo esercizio finanziario in corso;

d) dichiarazione del sindaco attestante che il comune si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.

La spesa preventiva deve comprendere gli oneri occorenti per le consulenze e le indagini preliminari.

Le domande di cui al primo comma del presente articolo e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse al presidente della giunta regionale non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

In sede di prima applicazione le domande dovranno essere trasmesse non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Nei limiti degli stanziamenti indicati al successivo art. 6, la giunta regionale sentita la sezione urbanistica regionale, delibera la concessione del contributo a favore dei comuni a beneficio, con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale stabilisce, comunicandolo all'ente richiedente, il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per l'esame il piano urbanistico per la cui redazione è stato impegnato il contributo.

Se il piano anzidetto non viene adottato entro il predetto termine sarà revocato l'impegno di concessione del contributo.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale nella seguente misura:

1) fino alla concorrenza del 40% della spesa ritenuta ammissibile, quando lo strumento urbanistico sarà stato trasmesso alla sezione urbanistica regionale per la prescritta istruttoria;

2) fino alla concorrenza del residuale 30% della spesa ritenuta necessaria, quando lo strumento urbanistico sarà stato approvato con decreto del presidente della giunta regionale, e dell'ulteriore 30% della spesa ritenuta necessaria nelle ipotesi individuate dal secondo e terzo comma dell'art. 1.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 1975-1976 e 1977. All'onere di 100 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1105, con la denominazione « Contributi in capitale ai comuni nella spesa per la redazione di strumenti urbanistici », e con lo stanziamento di 100 milioni.

All'onere di 100 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 si farà fronte iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, il cap. 1105 con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 maggio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **35.**

Organico provvisorio dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dotazione organico del personale

Per l'attuazione dei programmi indicati nella legge regionale n. 12 del 24 febbraio 1974 l'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) sarà dotato, per la fase di primo impianto, del seguente personale, da inquadrarsi ai sensi della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22:

Qualifica	Numero di posti	Parametro	Stipendio annuo lordo iniziale
Dirigente di settore	1	360	4.500.000
Capo servizio	4	300	3.750.000
Istruttore	4	220	2.750.000
Segretario	3	150	1.875.000
Operatore specializzato	4	130	1.625.000
Operatore	2	110	1.375.000

Art. 2.

Normativa

Il personale dell'ente è equiparato per la parte economica e normativa al personale regionale ai sensi dell'art. 72 dello statuto della regione Piemonte.

Il personale, compreso il direttore, viene assunto per pubblico concorso ai sensi della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Per il primo impianto può essere comandato dalla Regione.

Il personale comandato, a richiesta, entro un anno dalla presente legge, è inquadrato nell'organico dell'ente nella stessa qualifica regionale posseduta e con l'anzianità già acquistata.

Art. 3.

Personale esterno dell'ente

La giunta regionale, nei casi di comprovata necessità e su proposta del comitato esecutivo dell'ente, può autorizzare il conferimento a tempo limitato di mansioni specializzate a personale estraneo all'amministrazione regionale, secondo le modalità previste all'art. 8 della legge regionale n. 22 del 12 agosto 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 maggio 1975

OBERTO TARENA

(5193)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1975, n. **65.**

Erogazione per l'anno 1975, a favore di aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea extraurbani, di contributi straordinari di esercizio e per la perequazione del trattamento economico e normativo dei dipendenti.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dei principi di cui all'art. 1 della legge regionale 13 novembre 1972, n. 35, al fine di assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico e al fine di promuovere la perequazione del trattamento economico e normativo degli addetti ai servizi medesimi, la regione Lombardia concede per l'anno 1975 agli enti pubblici ed agli imprenditori che esercitano autoservizi pubblici ordinari di linea di competenza regionale, contributi straordinari secondo quanto previsto nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975 a tutte le aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea di competenza regionale che ne facciano domanda, viene riconosciuto un contributo in ragione della percorrenza di concessione, fino ad un massimo di L. 150 per autobus/km, incrementato di una quota pari al 25 % degli introiti da tariffe preferenziali.

Tale contributo verrà determinato sulla base delle percorrenze relative alle concessioni per il 1975 e ai dati relativi agli introiti da tariffe preferenziali denunciati per l'anno 1973.

L'importo globale del contributo non dovrà in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione 1975 e relativo a tutti i servizi automobilistici esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio e per servizi fuori linea.

Al fine della determinazione del disavanzo complessivo per la gestione 1975 di cui al comma precedente, sarà tenuto conto delle spese sostenute dalle aziende per la perequazione economica e normativa di cui al punto *c*) del successivo art. 3, relative al secondo semestre 1974, fatto salvo quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 1975, n. 22 e 27 febbraio 1975, numero 30.

I contributi di cui al presente articolo saranno riassorbiti nell'ambito degli interventi finanziari connessi alla ristrutturazione organica del settore che saranno disposti, relativamente al 1975, con futuri provvedimenti legislativi della Regione.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 sono concessi alle imprese che:

a) in qualità di titolari di concessioni regionali o comunque per disposizione della Regione abbiano regolarmente esercitato gli autoservizi pubblici di linea tra il 1° gennaio 1974 e il 31 dicembre 1974 nonchè nei successivi trimestri del 1975;

b) abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

c) avendo dipendenti regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ANAC del 10 dicembre 1970, abbiano adottato provvedimenti volti alla perequazione del trattamento normativo ed economico con quello degli autofilotranvieri ed internavigatori, secondo le direttive della Regione;

d) abbiano regolarmente attuato le disposizioni della Regione in materia tariffaria.

Sono esclusi dai contributi gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente.

Sono inoltre esclusi dai contributi gli autoservizi che già usufruiscono di sovvenzioni ordinarie da parte della Regione o dello Stato.

La giunta regionale si riserva la facoltà di introdurre, all'atto del rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 1975 variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la giunta regionale potrà anche adottare provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti.

Tutti i provvedimenti di cui sopra potranno essere adottati dalla giunta anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

I provvedimenti medesimi saranno vincolanti per le aziende concessionarie.

Art. 4.

Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende ammesse a contributo anticipazioni trimestrali sull'ammontare del contributo di cui al primo comma dell'art. 2, il cui importo sarà determinato sulla base del disavanzo di gestione 1974 documentato ai fini della legge regionale 27 gennaio 1975, n. 25, nonchè dei maggiori oneri derivanti dalla perequazione economica e normativa del personale.

Le modalità di erogazione dei contributi verranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

L'erogazione stessa sarà disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

La giunta regionale trasmetterà alla commissione consiliare competente l'elenco dei contributi erogati alle singole aziende.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a rinnovare, a tutto il 31 dicembre 1975, la garanzia fidejussoria a favore di aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea, sulle anticipazioni ottenute dagli istituti di credito convenzionati con la Regione.

Il rinnovo della garanzia fidejussoria è disposto nei limiti di quanto stabilito dalla legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dal presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, viene istituito «per memoria» al titolo I, sezione VI, rubrica 1ª il cap. 166104, categoria 7ª, con la denominazione «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale per le anticipazioni contratte da aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori» (spese obbligatorie).

Il predetto cap. 166104 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, approvato con l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 4.

L'eventuale onere derivante alla Regione a seguito della esplicazione della garanzia fidejussoria verrà compensato con quanto dovuto dalla Regione alle imprese concessionarie per i contributi e sovvenzioni di esercizio di cui alla presente legge.

Art. 6.

Allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dal proseguimento degli autoservizi di trasporto di competenza regionale gestiti dall'Istituto nazionale trasporti - I.N.T., in provincia di Sondrio, in attesa dell'attuazione del riassetto in corso di definizione degli autoservizi medesimi, la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'I.N.T. un contributo straordinario per il periodo dal 1° settembre 1974 al 30 aprile 1975, al fine di concorrere alla copertura del disavanzo di esercizio.

Il contributo di cui al precedente comma è determinato dalla giunta regionale con propria deliberazione, previo accertamento da parte dell'assessorato ai trasporti, d'intesa con il consorzio trasporti pubblici della provincia di Sondrio, delle risultanze della gestione dell'I.N.T. nella provincia medesima, al netto di eventuali altri contributi regionali relativi allo stesso periodo.

Il presidente della giunta, o l'assessore competente se delegato, dispone, mediante decreto, l'erogazione del contributo medesimo.

Art. 7.

Al finanziamento dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in L. 14.000 milioni di cui L. 7.000 milioni a carico della Regione e L. 7.000 milioni quale anticipazione per conto dello Stato, si provvede per L. 7.000 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e per L. 7.000 milioni mediante imputazione al cap. 411106 «Anticipazione di spese per conto di terzi ed altri enti e partite di giro varie».

Il rimborso da parte dello Stato della anticipazione di cui alla presente legge sarà introitato al cap. 611106 «Recupero di spese anticipate per conto di terzi ed altri enti e partite di giro varie», iscritto nello stato di previsione della entrata del bilancio regionale 1975.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione dell'entrata:

la dotazione del cap. 611106 «Recupero di spese anticipate per conto di terzi e altri enti e partite di giro varie» e incrementata dell'importo di L. 7.000 milioni;

b) stato di previsione della spesa:

al cap. 166102 «Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori», già iscritto «per memoria» è assegnata la dotazione di L. 7.000 milioni;

la dotazione del cap. 183102 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» è ridotta dell'importo di L. 7.000 milioni;

la dotazione del cap. 411106 «Anticipazione di spese per conto di terzi ed altri enti e partite di giro varie» è incrementata dell'importo di L. 7.000 milioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 5 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 26 *marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1975, n. **66.**
Norme sui comprensori di bonifica montana.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di unificare le strutture e le sedi di programmazione e di intervento nelle zone montane, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ogni comprensorio di bonifica montana deve essere circoscritto in una sola delle comunità montane determinate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23 e successive modificazioni.

A tale effetto, qualora i preesistenti comprensori di bonifica montana ricadano in territori appartenenti a due o più comunità montane di cui al precedente comma, le relative delimitazioni sono soppresse e nell'ambito di ciascuna delle

predette comunità è classificata comprensorio di bonifica montana quella parte di territorio già appartenente ad un comprensorio di bonifica montana preesistente.

Art. 2.

I consorsi di bonifica montana, costituiti a norma dello art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono soppressi.

Le funzioni riguardanti i comprensori di bonifica montana di cui all'art. 1, direttamente esercitate dai consorzi di bonifica montana o da qualsiasi altro consorzio amministrativo sono trasferite alle comunità montane che le assumono e le esercitano entro i limiti stabiliti dalle leggi e dagli statuti.

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni consorzio di bonifica montana trasmetterà alla Giunta regionale un verbale da cui risulti la reale consistenza del proprio stato dei capitali, allegando la relativa documentazione.

Con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, il patrimonio ed il personale dipendente di ruolo dei consorzi di bonifica montana, nonchè ogni altro rapporto giuridico facente capo ai consorzi suddetti saranno trasferiti alle competenti comunità montane.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo 1, il trasferimento del patrimonio, del personale e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi, nonchè il relativo riparto tra le comunità montane territorialmente interessate sono disposti con deliberazione della giunta regionale, sentite le comunità stesse, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale trasferito a norma dei precedenti commi sono garantiti l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.

Art. 4.

Per la risoluzione di problemi comuni, interessanti territori appartenenti a due o più comprensori di bonifica montana fra loro confinanti, le rispettive comunità montane possono consorziarsi fra loro.

Con decreto del presidente della giunta regionale si provvederà, entro i successivi 60 giorni, al passaggio del patrimonio dei preesistenti consorzi di bonifica montana ed alla definizione delle relative attività e passività tra le comunità montane interessate.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 26 marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1975, n. **67**.

Interventi regionali in materia di movimenti migratori.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

La regione Lombardia, nell'ambito delle sue attribuzioni e in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 3 dello statuto regionale, promuove interventi atti a sopperire alle necessità derivanti dai movimenti migratori nella regione di lavoratori provenienti da altre regioni e delle loro famiglie, dal rientro nelle loro località di origine di lavoratori già emigrati all'estero o in altre regioni, ovvero da altre forme particolari di migrazione, quali i frontalieri e gli stagionali, nonchè da fenomeni migratori all'interno della regione stessa.

Gli interventi regionali sono diretti:

a) a promuovere studi e ricerche sul fenomeno dei movimenti migratori;

b) ad individuare le aree regionali nelle quali più intenso è il movimento di migrazione e le caratteristiche socio-economiche del fenomeno migratorio per ciascuna zona;

c) a promuovere il potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona al fine di sopperire ai particolari bisogni delle comunità nelle quali più rilevante è l'apporto di popolazione costituita dai lavoratori immigrati e dalle loro famiglie;

d) a sostenere l'attività degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali e comunque degli enti e delle associazioni più rappresentative che operano nella Regione e che svolgono attività tendenti ad assicurare l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali da parte dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Per l'esame dei compiti di cui al presente articolo, la Regione si avvale della consulta regionale sui movimenti migratori, istituita presso la giunta regionale, ai sensi del successivo art. 6.

Art. 2.

Attività di studi e ricerche

La giunta regionale, nell'attività di ricerca, di elaborazione e divulgazione dei risultati degli studi sul fenomeno migratorio si basa sulla più stretta collaborazione degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, in particolare quelle dei lavoratori.

Art. 3.

Contributi regionali

Allo scopo di provvedere alle necessità più urgenti che si manifestano nelle comunità in cui più rilevante si presenta il fenomeno migratorio nelle sue diverse forme la giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, su proposta della consulta di cui al successivo art. 6, approva annualmente un piano di riparto dei contributi straordinari destinati ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane, che ne facciano richiesta per la istituzione e per il potenziamento dei servizi sociali.

Tali contributi saranno impiegati dagli enti beneficiari nel quadro del servizio sociale polivalente di zona, e, in assenza, nell'ambito dei servizi pubblici di assistenza sociale a livello locale.

Gli enti destinatari dei contributi straordinari di cui al primo comma, debbono presentare, alla fine di ciascun esercizio finanziario, un rendiconto analitico separato sull'impiego delle somme ricevute, unitamente alla relativa documentazione contabile, e, dietro richiesta della giunta regionale, debbono fornire le informazioni e i dati statistici riguardanti l'attività svolta.

Art. 4.

Criteri di erogazione dei contributi

Per la determinazione dei criteri di erogazione dei contributi, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tiene conto:

a) della consistenza dei flussi migratori nella zona;

b) della situazione economica e sociale della zona;

c) della consistenza dei servizi sociali esistenti nella zona.

Art. 5.

Enti ed associazioni che operano a favore degli immigrati

Agli enti di patronato delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgono un'azione tendente a rimuovere le cause e a correggere le conseguenze dei fenomeni migratori, agli altri enti di patronato ed alle associazioni più rappresentative che operano a livello regionale nel campo specifico delle migrazioni e della promozione civile e sociale dei lavoratori interessati, la regione assegna contributi annuali a sostegno delle loro attività.

Il riparto delle somme stanziate annualmente nel bilancio regionale è disposto dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla presentazione, da parte degli enti e delle associazioni interessate di un programma analitico dell'attività da esperirsi nell'anno, con allegate le relative indicazioni di bilancio.

I destinatari dei contributi regionali sono tenuti agli adempimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 3.

Art. 6.
Consulta regionale sui movimenti migratori

La consulta regionale sui movimenti migratori, di cui al precedente art. 1 è composta:

dall'assessore regionale competente ai movimenti migratori, che la presiede;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale;

da quattro rappresentanti delle principali associazioni, aventi sede nella regione, che operano a favore degli immigrati, degli emigrati, e dei frontalieri;

da tre rappresentanti degli enti di patronato e di assistenza sociale che operano a favore degli immigrati o degli emigrati all'estero;

da quattro rappresentanti degli imprenditori, di cui uno per la piccola e media industria, uno per l'artigianato e uno per il commercio;

da quattro rappresentanti regionali dell'associazione nazionale comuni italiani;

da un rappresentante dell'unione regionale province lombarde.

Le funzioni di segretario della consulta sono esercitate da un funzionario con mansioni direttive dell'assessorato competente ai movimenti migratori.

Il presidente della consulta ha facoltà di invitare alle sedute rappresentanti di enti ed organismi interessati ai problemi in discussione, al fine di acquisire elementi conoscitivi e dati di informazione.

La consulta è convocata di norma almeno ogni tre mesi.

Art. 7.
Durata in carica

I componenti la consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Essi sono nominati all'inizio di ogni legislatura con decreto del presidente della giunta regionale, su designazione dell'ente ed organizzazione rappresentati.

Alle eventuali surrogazioni si provvede non appena si verifichi la vacanza.

Per la prima elezione si provvede alla nomina dei componenti la consulta entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
Compiti della consulta

La consulta regionale sui movimenti migratori propone studi, ricerche, iniziative ed esprime pareri sulle seguenti materie:

a) sul fenomeno dei movimenti migratori da e verso la regione Lombardia e anche all'interno della stessa Regione con specifico riferimento alle cause che la determinano ed agli effetti che producono sulla vita economico-sociale del Paese;

b) sulla individuazione delle aree regionali nelle quali più intenso è il movimento d'immigrazione (zone di sovrappopolamento) e di emigrazione (zone di spopolamento) e sulle caratteristiche del processo migratorio nelle varie zone;

c) sul reinserimento nelle attività produttive e nella vita sociale dei lavoratori che rientrano dall'estero, in particolare gli stagionali e i frontalieri;

d) sul riparto dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica riguardante il ristorno di una quota del gettito fiscale dei frontalieri e sulla relativa integrazione da parte della Regione;

e) sul potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona, al fine di sopperire ai bisogni delle comunità nelle quali più rilevante è l'apporto costituito da lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie, con particolare riguardo ai servizi per l'infanzia come asili-nido, scuole materne, scuola dell'obbligo a tempo pieno come pre- e post-scuola, refezione scolastica, scuola-bus, servizi sanitari, trasporti pubblici, edilizia popolare;

f) su particolari forme di assistenza scolastica, nell'ambito dell'attuazione della legge regionale del 9 settembre 1974, n. 59, nonchè per quanto riguarda la ripartizione dei fondi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1973, n. 11, in relazione alle prevedibili necessità di far fronte ai casi di urgente stato di bisogno derivanti tra l'altro da malattia grave o da ricovero ospedaliero, in mancanza di adeguate forme assistenziali, che si presume possano verificarsi nelle comunità all'interno delle quali più rilevante è la presenza di lavoratori immigrati;

g) sui piani di programmazione regionale, formulando proposte in materia di piena occupazione e per interventi nei settori specifici, nella prospettiva del superamento degli squilibri dello sviluppo economico-sociale esistente tra le varie regioni e all'interno della stessa Regione, che sono alla base dei fenomeni migratori;

h) sulla promozione di forme di collaborazione con le Regioni di provenienza del maggior numero di lavoratori immigrati, in particolare per quanto riguarda specifiche indagini e ricerche da condurre in comune su peculiari aspetti del fenomeno migratorio e sulla formulazione di proposte di sperimentazione nel campo del collocamento ai competenti organi ministeriali;

i) sull'organizzazione, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di uno scambio di adeguate informazioni con altre regioni e tra i comuni della stessa Lombardia, circa la disponibilità dei posti di lavoro, in stretta correlazione con l'esistenza dei servizi sociali di base, come trasporti, asili, case, scuole, indispensabili per una equilibrata integrazione dei lavoratori immigrati nel tessuto sociale della zona;

l) sull'adeguamento e rinnovamento dei programmi dei corsi di formazione professionale, in relazione alle esigenze del fenomeno migratorio;

m) sull'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali.

Art. 9.
Finanziamento

Per la concessione dei contributi straordinari previsti dal precedente art. 3 è autorizzata, a carico dell'esercizio 1975, la spesa di lire 200 milioni.

Per la concessione dei contributi annuali previsti dal primo comma del precedente art. 5 e per le spese di funzionamento della consulta regionale di cui all'art. 6, è rispettivamente autorizzata la spesa di lire 45 milioni e di lire 5 milioni.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 250 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al capitolo 183102 del bilancio regionale 1975.

Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, al titolo I, sezione V, rubrica IV, sono istituiti i seguenti capitoli:

154101, categoria II, con la denominazione « Spese di funzionamento della consulta regionale sui movimenti migratori » e con la dotazione di lire 5 milioni;

154102, categoria III, con la denominazione « Contributi sulle spese di gestione di enti ed associazioni operanti a favore degli immigrati » e con la dotazione di lire 45 milioni;

154103, categoria III, con la denominazione « Contributi straordinari a comuni, loro consorzi e comunità montane per il potenziamento dei servizi sociali in favore dei lavoratori immigrati » e con la dotazione di lire 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 26 *marzo* 1975)

(5087)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752000)